Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 — Roma — Martedì 15 Dicembre — **Numero 295**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione · anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35**.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Decisione della Commissione delle Prede sull'affare del DOELWIJK

IN NOME DI S. M. UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede, composta dei signori:

Canonico comm. avv. prof. Tancredi, senatore del regno, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma — *Presidente*;

Artom cav. Isacco, senatore del regno, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, membro del Consiglio del Contenzioso diplomatico;

Serra comm. Luciano, contr'ammiraglio, membro del Consiglio superiore di marina;

Grillo comm. Carlo, contr'ammiraglio;

Tivaroni cav. Enrico, consigliere alla Corte d'appello di Roma;

La Terza cav. Michele, consigliere alla Corte d'appello di Roma;

Witting cav. Augusto, capitano di porto di 1ª classe;

Sentita la relazione del presidente senatore Canonico;

Sentita la lettura delle memorie e delle conclusioni delle parti interessate, signor Willelm Ruys e figli e casa Lacarrière e figli;

Sentita la lettura delle conclusioni del Commissario del Governo, barone Garofalo;

Esaminati gli atti e i documenti;

Ritiene anzi tutto accertato in fatto:

Che verso il 7 maggio 1896 il piroscafo *Doelwijk*, con bandiera olandese, aveva caricato armi e munizioni a Reval ed a Riga ed era partito per Rotterdam;

Che, ancorato il 17 maggio presso Rotterdam nella rada di Maassluis (luogo esclusivamente destinato alle navi cariche di materie esplosive), vi completò il suo carico con due distinte spedizioni di armi provenienti da Liegi per la via di Anversa; delle quali l'una trasbordata dal bastimento *Berendina*, l'altra giunta per via di terra da Walkensward;

Che il 12 luglio il *Doelwijk* partì con equipaggio arruolato per Kurrachee (Indie inglesi) e con destinazione a Porto Said *per ordini*; arrivò a Suez il 28; e, partitone il 31, dovè tornarvi il 1° agosto per riparare i danni di un investimento, poi il 2 riprese la sua rotta;

Che il Governo italiano, in seguito alle informazioni ricevute dalle regie ambasciate a Londra e Pie-

troburgo, dalla regia legazione a Stoccolma e dai regi consoli a Liegi e ad Anversa — e già messo in sull'avviso da notizie pervenutegli di precedenti sbarchi d'armi a Gibuti — avendo fondato motivo di considerare il *Doelwijk* come nave neutrale sospetta di portare contrabbando di guerra, dispose che, quando la detta nave, uscita dallo stretto di Bab-el-Mandeb, invece di dirigersi a sinistra per la dichiarata rotta di Kurrachee, volgesse a destra verso il golfo di Tagiura, venisse richiamata all'obbedienza nei modi voluti dai trattati e dagli usi di mare; la si visitasse prima del suo entrare nelle acque territoriali francesi; ed ove dalla ispezione delle carte di bordo risultasse provato l'indizio della destinazione del carico al nemico, la si fermasse e traducesse a Massaua per sottoporla al giudizio della Commissione delle prede;

Che difatti nella notte dell'8 agosto, deviando dalla rotta di Kurrachee, il *Doelwijk* si dirigeva verso Gibuti, ed in quel momento la nostra crociera, — seguendo le istruzioni impartite al Comando della divisione navale del mar Rosso dal ministro della marina d'accordo con quello degli affari esteri, e gli usi internazionali del mare —, eseguirono la cattura di quel piroscafo;

Che il *Doelwijk*, catturato dall'*Etna*, fu scortato dall'*Aretusa* a Massaua, dove si procedette tosto in ordine alla nave ed al carico secondo le norme stabilite dal codice della marina mercantile; lasciando libero, per ordine del Governo, il signor Carette, cittadino francese che si trovava a bordo, senza che però il suo nome figurasse sulla lista dei passeggeri; e per isbarcare il quale a Gibuti il capitano Remmers dichiarò di avere deviato verso quell'approdo, mentre (a suo dire) la nave era diretta col carico a Kurrachee;

Che il carico si componeva, come venne poi constatato ufficialmente, di 4895 casse contenenti 45,316 fucili, 5,025,832 proiettili e 6000 tra sciabole ed altre armi;

Che il *Doelwijk*, proprietà del signor Ruys, armatore e direttore del Lloyd olandese, era stato noleggiato il 13 marzo 1896 dalla casa Lacarrière e figli di tre in tre mesi a partire dal 17 marzo, per 435 sterline al mese, con la condizione che il capitano dovrebbe prendere esclusivamente gli ordini della casa noleggiatrice, la quale sottentrava temporaneamente nei dritti dell'armatore, — che dovrebbe trasportare qualsivoglia carico, — che riceverebbe di quando in quando gli ordini sul dove recarsi;

Che, ciò malgrado, la casa Lacarrière era in continua corrispondenza col signor Ruys e questi col capitano Remmers;

Che il 19 giugno la casa Lacarrière scrisse al signor Ruys chiedendo se tutto era pronto per la partenza della nave, ed il 20 il signor Ruys rispose che sì;

Che il 24 luglio, seguendo le istruzioni ricevute dalla casa Lacarrière, il signor Ruys scrisse al capitano del *Doelwijk*, con lettera diretta a *Porto Said* o *Gibuti*, di aspettare a Gibuti il signor Bolling, agente della casa Lacarrière, che il 25 di quel mese doveva partire da Marsiglia a quella volta, — di eseguire i suoi ordini e di rivolgersi al signor Villard in Obock, qualora gli occorresse un agente prima dell'arrivo di lui; soggiungendo che a Porto Said avrebbe ricevuto dal signor Carette un supplemento di carico;

Che nella patente sanitaria rilasciata a Porto Said la nave è dichiarata inglese, mentre dalla patente di nazionalità risulta olandese; e la data della patente sanitaria è del 30 aprile, mentre la vidimazione di quella di nazionalità fu fatta il 30 luglio;

Che, mentre la dichiarazione di destinazione fatta a Rotterdam è per *Kurrachee*, nelle polizze di carico firmate dal capitano si legge *Porto Said per ordini*;

Che le polizze suddette, indicanti le armi caricate, sono fatte a nome dei signori *Ruys e comp. come agenti*, ma non vi è il nome dei ricevitori, essendo la merce consegnata *all'ordine*; e queste furono le sole polizze trovate a bordo;

Che però la ditta Lacarrière presentò quattro altre identiche polizze con destinazione a Gibuti, firmate esse pure dal capitano Remmers, ed una parte della sua corrispondenza col signor Ruys, dalla quale risulta che le armi dovevano essere trasportate a Gibuti e che tutto era colà preparato per la loro consegna e sbarco;

Che d'altronde il signor Ruys a Rotterdam non faceva mistero circa la destinazione della nave a Gibuti; apertamente la dichiarò il signor Chefneux al nostro ambasciatore a Parigi, non che la casa Lacarrière, soggiungendo solo poter trasportare liberamente le armi per essere cessato lo stato di guerra;

Che, in seguito alle notificazioni fatte per norma degl'interessati, si presentarono regolarmente alla Commissione il signor Ruys e la casa Lacarrière;

Che il signor Ruys dice, per l'art. 11 del regio decreto 16 agosto 1896 e per i principii del diritto internazionale, essere esaurita, dopo la concordata pace, la giurisdizione della Commissione delle prede; ed in via subordinata essere questa incompetente, — sia perchè cessato lo stato di guerra; — sia perchè una Commissione locale non può giudicare di una questione internazionale (tanto più che, non al Consiglio di Stato, ma alla Corte di cassazione è concesso il ricorso contro la sua decisione); — sia perchè il decreto regio con cui essa fu costituita presuppone esistente lo stato di guerra, mentre è appunto su ciò che la Commissione deve decidere, il che la vizia dalla sua base; — sia, infine, pechè al momento della cattura era cessato lo stato di guerra fra l'Italia e

l'Abissinia, per essere cessate le ostilità attuali (non precedute d'altronde da alcuna dichiarazione di guerra), per essere intervenuto il regio decreto 18 giugno 1896 che lo stato di guerra dichiarava cessato, e per essersi tardivamente dichiarato dal governo italiano al governo olandese che, malgrado quel decreto, lo stato di guerra perdurava tuttora; poichè tale dichiarazione fu fatta soltanto il 3 agosto, quando il *Doelwijk* era già partito definitivamente da Suez;

Che il signor Ruys soggiunge essere nulla la cattura e nullo il procedimento tenuto nell'eseguirla, perchè vi è solo un rapporto, non un verbale vero e proprio di visita e cattura, e perchè inoltre non furono osservate parecchie formalità;

Che egli esclude in fine ogni dolo da parte sua, perchè il contratto di noleggio gl'imponeva di non cercare che cosa la casa Lacarrière volesse fare della sua nave; — perchè egli non fece se non trasmettere le istruzioni dalla medesima man mano che le ricevova; — perchè l'assicurazione del *Doelwijk* fu da lui fatta sol quando conobbe perdurare ancora lo stato di guerra, che in buona fede egli credeva cessato; e chiede quindi, in ogni ipotesi, dichiararsi nulla la cattura, illegittima la preda, e doversi lasciar libera la nave; la quale, secondo lui, avrebbe anzi dovuto essere lasciata libera appena sbarcate le armi;

Che la casa Lacarrière conchiude essa pure doversi ritenere cessata la giurisdizione della Commissione delle prede, e por l'art. 11 del regio decreto 16 agosto 1896, e per la pace concordata; o doversi quanto meno ritenere limitata siffatta giurisdizione a prender atto della conclusione della pace; — subordinatamente, essere la Commissione incompetente a giudicare sulla cattura del *Doelwijk*, o dover essa, più subordinatamente ancora, dichiarare illegale il sequestro della nave ed illegittima la confisca del carico, ordinandone la restituzione;

Che entrambe le parti poi sostengono essere loro dovuto il risarcimento dei danni e delle spese;

Che il Commissario del Governo fa istanza perchè, reietto le eccezioni preliminari, la Commissione dichiari legittima la cattura del *Doelwijk*, e riservi ogni altro provvedimento ad una seduta da tenersi dopo che le sarà pervenuta comunicazione ufficiale del trattato di pace fra l'Italia e l'Abissinia;

Che frattanto, dietro richiesta d'informazioni su questo trattato, la Commissione ebbe da S. E. il ministro degli esteri la seguente comunicazione: « Il « trattato di pace fra l'Italia e l'Etiopia fu firmato « il 26 ottobre scorso, ma non se ne conosce ancora « il testo letterale, nè consta se la ratifica telegra- « fica di S. M. il Re sia giunta a destino ».

QUESTIONI PREGIUDIZIALI.

Ritenuti i fatti sommariamente sovra esposti, e ritenuto che, sebbene non si abbia ancora notizia dello scambio delle ratifiche, la firma però apposta al trattato di pace fra l'Italia e l'Etiopia il 26 ottobre scorso e la ratifica telegraficamente spedita da S. M. il Re d'Italia sono fatti più che sufficienti per considerare cessato lo stato di guerra,

La Commissione deve esaminare, prima di ogni cosa, le due eccezioni pregiudiziali: — l'eccezione cioè di cessata giurisdizione in essa Commissione pel cessato stato di guerra, non che la proposta sospensiva, che subordinatamente vi si rannoda, fatta dal Commissario del Governo; — e l'eccezione d'incompetenza.

Sulla giurisdizione.

In ordine alla prima questione, se cioè — cessato lo stato di guerra con l'Abissinia — sia cessata di pien diritto nella Commissione delle prede ogni giurisdizione, di fronte al regio decreto 16 agosto 1896 che la costituiva e di fronte ai principii del diritto,

La Commissione osserva anzi tutto che all'esercizio legittimo della sua giurisdizione, anche cessato lo stato di guerra, relativamente ai fatti avvenuti mentre la guerra durava, non si può opporre il disposto dell'art. 11 del citato decreto regio così concepito: *il presente decreto avrà effetto finchè non sia cessato lo stato di guerra con l'Abissinia*, quasi che, cessata la guerra, la Commissione sia di pien diritto esautorata;

Che di vero, quest'articolo mira soltanto a far comprendere che si volle creare una Commissione, la quale decidesse esclusivamente la questione di prede, sorte o che potessero sorgere, durante lo stato di guerra con l'Abissinia, — e che non si volle creare una Commisione delle prede permanente;

Che questo concetto emerge ancora più chiaro dalla motivazione posta in fronte al decreto, vale a dire che *si è manifestata la necessità di* COSTITUIRE *la Commissione delle prede mentre non è cessato lo stato di guerra con l'Abissinia*; posta la qual cosa, era logico e naturale il dire poi all'art. 11 che questa costituzione non avrebbe più effetto quando lo stato di guerra con l'Abissinia fosse cessato;

Che, per conseguenza, finita la guerra, la Commissione dovrà essere sciolta (nel modo stesso con cui fu costituita) mediante un altro decreto reale; ma ciò non vuol dire che, costituita ed investita della cognizione di un fatto avvenuto durante la guerra, essa debba sciogliersi da sè, astenendosi dal giudicare; mentre è appunto per giudicare di tali fatti che fu istituita;

Che per ciò, neppure dopo lo scambio delle ratifiche, la sua giurisdizione potrebbe, riguardo a quel fatto, dirsi cessata; perchè, essendo distinte fra loro ed indipendenti l'azione politica del potere esecutivo e l'azione giuridica del potere giudiziario, — quali

che siano i fatti sopraggiunti, — una volta deferito un affare alla Commissione delle prede, essa deve esaurire la sua giurisdizione, valutando (ben inteso) in relazione al diritto tutte le circostanze di fatto già esistenti o sopravvenute.

Stabilita così, per i fatti accaduti mentre vi era lo stato di guerra, la perduranza nella Commissione della sua giurisdizione, resta a vedere se dal fatto della cessazione della guerra possa, per le mutate relazioni internazionali con lo Stato prima nemico, venire giuridicamente limitata in alcuna parte la materia del giudizio; se, cioè, la Commissione, ove riconosca legittima la cattura avvenuta durante lo stato di guerra, possa ancora, dopo la guerra, con giustizia ordinare la confisca degli oggetti catturati.

La Commissione osserva preliminarmente a questo riguardo che, mentre gli articoli 225 e 226 del codice di marina mercantile le affidano il doppio compito — di giudicare sulla legittimità della preda (quind, *a fortiori*, della cattura) e sulla confisca degli oggetti catturati, — essi non dicono però che, una volta dichiarata legittima la cattura, la Commissione sia, in qualsivoglia caso, obbligata a pronunziare necessariamente ed imprescindibilmente anche la confisca; che anzi, l'art. 226, parlando di giudizio per la legittimità della preda *o* per la confisca, lascia apertamente vedere che l'uno dei due giudizi è distinto dall'altro;

Che, difatti, la *cattura* di una nave carica di oggetti costituenti contrabbando di guerra, e la *confisca* di quegli oggetti sono due atti affatto distinti, sia per l'intrinseca loro natura, sia per il tempo e per le circostanze in cui ciascuno di essi può aver luogo;

Che quindi, se dalla riconosciuta legittimità della cattura deriva per naturale conseguenza la legittimità della confisca ove quella siasi operata e questa pronunziata durante lo stato di guerra, — può invece farsi questione se, anche essendo legittima la cattura, sia ancora il caso di pronunziare la confisca allorchè lo stato di guerra è cessato;

Che non osta a codesta indagine il disposto dell'ar. 215 del codice di marina mercantile, il quale dice che la nave e la merce catturate *saranno confiscate*, perchè quell'articolo è sotto il titolo che parla del diritto marittimo *in tempo di guerra*; ora, la cattura è bensì avvenuta in tempo di guerra, ma la confisca sarebbe da pronunciarsi *in tempo di pace*, e in tempo di pace, in cui non si ha più il diritto di ordinare la cattura, si avrà il diritto di pronunziare la confisca?

In ordine a siffatta questione, la Commissione ritiene che, ove pure essa riconosca legittima la cattura del *Doelwijk*, non sarebbe più fondata in diritto (cessato ora lo stato di guerra) la confisca della preda; e ciò per due principali ragioni:

perchè, in primo luogo, il diritto di preda ha per unico fondamento il diritto di difesa contro il nemico, e quindi (salva l'inviolabilità del territorio dei neutri) contro gli atti diretti, durante la guerra ad aumentarne i mezzi bellici; ora, quando cessa lo stato di guerra, viene a cessare il diritto di difesa contro chi da quel momento non è più nemico, e contro chi ne accresceva le forze, ed è perciò che si suole stipulare nei trattati di pace la restituzione delle prede;

perchè, in secondo luogo, una decisione resa dopo cessato lo stato di guerra, la quale dichiarasse la confisca della preda — (ne sia pure legittima la cattura avvenuta anteriormente) — a parte che rivestirebbe il carattere di un atto ostile in contraddizione con le ristabilite relazioni pacifiche, verrebbe a recare una limitazione alla proprietà altrui, non più giustificata dalla necessità attuale della legittima difesa;

Che, per conseguenza, se la Commissione dichiarasse ora la confisca del *Doelwijk* e del suo carico, la sua decisione sarebbe meno conforme a giustizia ed ai principii del diritto internazionale generalmente riconosciuti ed applicati;

Che, col non pronunziarsi la confisca della preda non viene a ledersi il diritto di coloro fra cui dovrebbe ripartirsene il prodotto; poichè questo diritto (il quale non ha altro fondamento se non il disposto della legge positiva) non può nascere se non quando gli oggetti predati siano divenuti proprietà dello Stato; esso non può quindi sorgere allorchè, come nella specie, la proprietà della preda non può più essere allo Stato legittimamente aggiudicata.

Osserva però che dalla decisione sulla legittimità o non della cattura, oltre alla conseguenza nel primo caso della confisca, su cui può influire (come si vide) la cessazione della guerra, deriva nell'altro caso quella del risarcimento dei danni, su cui la cessazione della guerra non può influire; esse sono due conseguenze di natura affatto diversa, riflettendo la prima relazioni internazionali regolate dal diritto pubblico, riflettendo la seconda relazioni d'ordine meramente privato, regolate dal diritto civile:

Che pertanto, se la confisca del contrabbando di guerra, per le ristabilite relazioni pacifiche, non potrebbe più oggidì essere con giustizia pronunziata – e se quindi, nei riguardi della confisca, la decisione sulla legittimità della cattura non sarebbe più necessaria, – ciò non toglie che questa decisione sia necessaria ancora ed indispensabile per poter risolvere la questione delle indennità, che vi è intimamente ed inseparabilmente connessa;

Che difatti, siccome non è possibile risolvere la questione delle indennità senza che sia risoluta la questione sulla legittimità o non della cattura, – qualora non pronunziasse su codesta legittimità la Commissione delle prede, – non essendo competenti a

risolverla i tribunali ordinari a cui dovrebbero rivolgersi gl'interessati, nè verrebbe la conseguenza che costoro non troverebbero più alcun tribunale davanti a cui proporre le loro ragioni pel risarcimento dei danni;

Che, dopo le sovra esposte considerazioni, riesce manifesto non essere da accogliersi la proposta del Commissario del Governo di pronunziare per ora soltanto sulla legittimità della cattura del *Doelwijk* e di sospendere ogni altra decisione fin dopo avuta comunicazione ufficiale del trattato di pace;

Che difatti, o si aspetterebbe il testo del trattato per poter dire con sicurezza che lo stato di guerra è cessato, — e ciò non è necessario ai fini del presente giudizio, perchè lo stato di guerra deve intendersi cessato coi preliminari di pace, ed *a fortiori* con la firma del trattato e la spedizione della ratifica; — ovvero lo si aspetterebbe per vedere se vi sia stipulata la restituzione della preda, — e ciò non ha veruna importanza per la deci ione che la Comissione deve pronunziare;

Che invero, se quella clausola vi è, — o la decisione viene nello stesso senso, e non farebbe che dare al patto la sanzione del diritto; — ovvero viene in senso contrario, e non ne resterebbe annullato il patto, perchè il Governo ha piena libertà di rinunziare, prima o poi, a ciò che si fosse riconosciuto suo diritto;

Che in ambe le ipotesi la decisione, come si è detto, è ad ogni modo indispensabile per risolvere la questione dei danni, la quale non deve restare in sospeso;

Che inoltre, il decidere soltanto sulla legittimità della preda senza dedurne le conseguenze pratiche, sarebbe fare una decisione meramente astratta, non conforme allo scopo di un giudizio; il quale d'altronde non può essere scisso nè prorogato senza necessità, sia pel retto corso del procedimento, sia per non dare pretesto a sospettare che i tribunali possano in certe circostanze cedere a considerazioni politiche e diventare stromento di governo; cosa questa, che, scemando la fede nella giustizia, condurrebbe poco a poco alla rovina morale di un popolo.

È per queste considerazioni che la Commissione, la cui giurisdizione riguardo ai fatti avvenuti durante la guerra non è cessata, non può dispensarsi dallo esaminare se la cattura del *Doelwijk* sia stata legittima; affinchè se, di fronte ai principii di diritto, più non può venire dichiarata oggidì la confisca della preda, possa venire risoluta la questione dei danni.

Sulla competenza.

Quanto alla questione di competenza, la Commissione ritiene che non hanno fondamento giuridico le due obbiezioni sollevate in proposito dal signor Ruys: — che cioè non possa applicarsi la legislazione italiana, nè quindi essere competente una Commissione locale per decidere una questione internazionale, massime che (come soggiunge il signor Ruys) non al Consiglio di Stato, ma alla Corte di Cassazione fu accordato il diritto di ricorrere contro la sua decisione, — o che sia viziata dalla base l'istituzione di questa Commissione delle prede, per averne il regio decreto che la istituiva subordinato la creazione all'esistenza dello stato di guerra, quasichè il Governo italiano avesse già esso medesimo decisa una tale questione, sulla quale spetta alla Commissione il pronunciare:

Che non ha fondamento la prima eccezione; perchè, se sarebbe a desiderarsi che le questioni sulla legittimità delle prede venissero decise da un tribunale internazionale, questo non è sinora che un voto dei pubblicisti e di tutti coloro che si occupano con amore del diritto internazionale seguendone lo svolgimento; ma, in fatto, è fino ad oggi uso costante, consacrato dalle leggi positive dei paesi civili, che siffatte questioni vengano decise dal tribunale delle prede istituito dal Governo dello Stato belligerante, a difesa del quale la cattura fu ordinata; e tale appunto è la disposizione dell'art. 225 del nostro codice di marina mercantile, dal quale il Governo italiano non si poteva allontanare;

Che se (meno rettamente secondo il signor Ruys) alla Corte di Cassazione anzichè al Consiglio di Stato fu concesso il ricorso contro le decisioni della Commissione, ciò si fu perchè — non riguardo al merito, intorno a cui è sovrano il giudizio della Commissione, — ma unicamente pel caso d'incompetenza o di eccesso di potere il ricorso fu accordato; e per tali questioni, secondo le leggi italiane il solo tribunale competente è la Corte di Cassazione;

Che non ha maggiore fondamento la seconda eccezione; perchè è verissimo che spetta alla Commissione il decidere se vi fosse o no stato di guerra fra l'Italia e l'Abissinia al momento in cui il *Doelwijk* fu catturato; ma non è meno vero che il Governo italiano non avrebbe avuto il diritto di costituire la Commissione delle prede se non avesse creduto che stato di guerra vi fosse;

Che quindi le parole del regio decreto 16 agosto 1896 *ritenuto che, mentre non è cessato lo stato di guerra con l'Abissinia, si è manifestata la necessità di costituire la Commissione delle prede* esprimono unicamente il motivo di siffatta costituzione, ma non implicano un giudizio sulla questione, che il potere esecutivo non è competente a decidere; e non vincolano in alcun modo la libertà della Commissione, la quale fu istituita affinchè giudicasse sulla legittimità della preda, e quindi su tutte le quistioni da risolversi per pronunziare un tale giudizio; fra cui viene appunto per prima la questione sull'esistenza o non dello stato di guerra al momento della cattura;

Che non è poi il caso di arrestarsi all'obbiezione del signor Ruys che, essendo la cattura stata ordinata dal Governo, e che, costituendo questo un atto politico, solo il Parlamento sarebbe competente a giudicarne il valore; poichè è troppo evidente che con ciò si sostituirebbe il criterio politico al criterio giuridico e che ciò equivarrebbe ad abolire, come inutile, la Commissione delle prede; il cui còmpito è appunto di decidere se, — indipendentemente da ogni considerazione politica, — sia o non conforme al diritto l'operato del Governo.

QUESTIONI DI MERITO.

Eliminate così le eccezioni pregiudiziali e delineata nettamente la materia del giudizio,

Ritenuto d'altra parte non esservi dubbio (nè vi fu contestazione) che le armi e le munizioni da guerra trovate a bordo del *Doelwijk* costituiscano contrabbando di guerra, sia di fronte al testuale disposto dell'art. 216 del nostro codice di marina mercantile, sia di fronte ai più elementari principii del diritto internazionale,

Quattro sono le questioni da risolvere per pronunziare la decisione deferita alla Commissione:

1° Se, quando fu operata la cattura del *Doelwijk*, l'Italia fosse o non fosse in istato di guerra con l'Abissinia, anche riguardo ai neutri;

2° Quale fosse la destinazione della nave catturata e del suo carico;

3° Se il *Doelwijk* potesse giustamente considerarsi come nave sospetta e se ne sia legalmente operata la cattura, tanto in ordine alla località in cui avvenne, quanto in ordine alle forme osservate nell'eseguirla;

4° se la cattura del *Doelwijk* (ove durasse ancora lo stato di guerra) importerebbe necessariamente, oltre la confisca della merce, anche quella della nave; ovvero, se pur dovendo confiscarsi la merce, la nave dovrebbe lasciarsi libera, qualora il proprietario di essa non avesse conosciuto nè voluto l'uso che si voleva farne; — questione questa, la quale deve altresì venire decisa, per poter stabilire se il proprietario della nave sia o non sia responsabile anch'egli del contrabbando di guerra, e quindi se non abbia o abbia diritto al risarcimento dei danni.

SULLA 1ª QUESTIONE (Stato di guerra).

La Commissione osserva che lo stato di guerra è per sè stesso un fatto risultante dall'essere due Stati o due popoli in opposizione armata per far rispettare ciò che ciascuno reputa il proprio diritto;

Che questo stato di fatto, come attribuisce ai belligeranti reciproci diritti ed impone ad essi reciproci doveri nelle loro relazioni belliche, così impone agli Stati neutrali il dovere, sia di astenersi da ogni atto direttamente ostile, sia di non aumentare le forze nè dell'uno nè dell'altro dei belligeranti stessi;

Che questo dovere comincia pei neutri dal momento che lo stato di guerra è pervenuto indubitabilmente a loro conoscenza;

Che la dichiarazione di guerra e la notificazione di essa alle potenze neutre sono mezzi coi quali lo stato di guerra è accertato e viene portato a conoscenza degli interessati, ma non possono dirsi i soli, poichè l'una e l'altra cosa diventa superflua dal momento che la guerra esiste di fatto ed è dalle potenze neutrali notoriamente conosciuta: *bellum potest incipere ab indictione et a vi mutua;*

Che nel caso di cui si tratta non vi fu dichiarazione formale di guerra, perchè questa si svolse naturalmente dalle circostanze di fatto in cui l'Italia si trovava di fronte all'Abissinia; e non vi fu notificazione dello stato di guerra alle potenze neutre, sia perchè si sperava dapprima che la guerra si sarebbe finita celeremente, sia perchè siffatta guerra, e per la rapidità delle quotidiane comunicazioni a mezzo del telegrafo e della stampa, e per gl'interessi che la medesima veniva necessariamente a suscitare all'estero, era conosciuta notoriamente da tutti gli Stati;

Che, qualora si volesse obbiettare in contrario non essere bastevole la notorietà dello stato di guerra a stabilire riguardo ai neutri la data certa del suo cominciamento (unica obbiezione possibile in questa materia) — quest'obbiezione verrebbe meno nel caso nostro; perchè all'epoca in cui si fece a Riga ed a Reval la parte più importante del carico del *Doelwijk*, ed a quella in cui esso fu completato a Rotterdam, la guerra fra l'Italia e l'Abissinia era da parecchi mesi incominciata, nè poteva ignorarsene l'esistenza; e d'altronde il fatto stesso del carico d'armi e di munizioni da guerra destinato (come apparirà più innanzi) ad uno dei belligeranti rende palese per sè che coloro i quali vi cooperarono conoscevano a quel tempo lo stato di guerra suddetto;

Che con regio decreto 18 giugno 1896 si dichiarò (è vero) doversi cessare dal *considerare in istato di guerra l'Eritrea, i territori che ne dipendono ed i militari che ivi si trovano*; ma pel tenore di questo decreto non si può in verun modo sostenere cessato in forza di esso, come gl'interessati vorrebbero, lo stato di guerra;

Che difatti, anzitutto in quel decreto non si dice che sia *cessato lo stato di guerra;* ma si dice soltanto che *cessano di essere considerati* in istato di guerra il territorio ed i militari dell'Eritrea, senza nulla accennare alle relazioni con l'Abissinia;

Che il precedente regio decreto 15 marzo 1896, al quale si riferisce espressamente quello del 18 giugno, prescriveva quanto segue: — Art. 1. *I militari, che dal giorno 3 ottobre 1895 al giorno 15 dello*

stesso mese si trovarono dislocati a sud della linea Mareb-Belesa-Muna e presero parte al fatto d'arme di Debra-Ailà ed alle operazioni relative che lo precedettero e lo seguirono, SONO CONSIDERATI PER QUEL PERIODO DI TEMPO SUL PIEDE DI GUERRA. Art. 2. *Tutti i militari che trovansi nell'Eritrea e nei territori che ne dipendono* SONO CONSIDERATI SUL PIEDE DI GUERRA *a datare dal giorno 7 dicembre 1895.*

Che dal confronto di questi due decreti sorge evidente il concetto che ciò che si dice nell'uno *considerati in istato di guerra* e nell'altro *considerati sul piede di guerra* non si riferisce se non all'interno della colonia nei riguardi meramente amministrativi o disciplinari, sopratutto per non gravare il pubblico erario di spese non necessarie durante il periodo in cui non vi sono ostilità attuali, la cui sospensione, per la natura dei luoghi e dei climi, nelle regioni in cui la guerra si combatteva non può essere di breve durata, — e nulla muta alla perduranza dello stato di guerra con l'Abissinia;

Che il decreto 18 giugno, appunto perchè d'ordine interno e non riflettente relazioni internazionali, non fu notificato alle potenze estere e quindi non poteva produrre all'estero nessun effetto: — ed è per lo meno strano che, mentre, per sottrarsi agli obblighi dei neutri, si eccepisce il difetto di notificazione d'una guerra a tutti nota, si voglia poi invocare, per giustificare la violazione di quegli obblighi, un decreto che non fu notificato e che non si doveva notificare all'estero, perchè riguardante materie di ordine esclusivamente interno; decreto, il quale per giunta, o non si volle comprendere, o venne erroneamente compreso;

Che d'altronde un tale decreto non poteva distruggere uno stato di fatto notorio, come non aveva potuto crearlo il decreto precedente, il quale anzi constata che lo stato di guerra esisteva fin dal dicembre 1895; e questo stato di guerra, anche dopo il decreto 18 giugno 1896 notoriamente perdurava dal momento che non si parlava ancora di pace, e che il Negus riteneva, come ritenne fino a questi ultimi giorni, i nostri prigionieri di guerra;

Che, per verità, non potendosi concepire stato di guerra senza due belligeranti, è manifesto che un tale stato, ad ogni modo, non potrebbe mai cessare per la volontà di uno solo di essi, ma è necessario che consentano entrambi a deporre le armi; ora nessun fatto era avvenuto da parte del Negus, il quale autorizzasse a ritenere una tale intenzione da parte sua, mentre invece il fatto appunto della detenzione dei prigionieri dimostrava l'intenzione contraria;

Che, d'altronde, il regio decreto 16 agosto 1896 fonda precisamente, come sopra si è detto, la costituzione della Commissione delle prede sul fatto della perduranza dello stato di guerra fra l'Italia e l'Abissinia; la qual cosa non è (come vorrebbe la casa Lacarrière) un'abrogazione del decreto 18 giugno, ma è invece una conferma ufficiale che con quel decreto lo stato di guerra non era cessato;

Che, ad eliminare tuttavia ogni possibilità di equivoco, il governo italiano, appena si accorse che in qualche Stato era sorto dubbio intorno al vero carattere di tale decreto, e prima ancora che si catturasse il *Doelwijk*, ebbe cura di farne rilevare il vero significato, per mezzo dei suoi rappresentanti, ai Governi di Francia, d'Olanda, d'Inghilterra, di Russia, di Svezia, del Belgio, di Germania, d'Austria e di Grecia; dichiarando loro come la effettiva continuazione dello stato di guerra fosse caratterizzata in modo manifesto dalla detenzione dei prigionieri da parte del nemico e dal non essersi riprese le relazioni amichevoli fra i due Stati belligeranti; altra cosa essendo le ostilità attuali, altra cosa lo stato di guerra, e non potendo il cessare di quelle trarre seco necessariamente il cessare di questo;

Che, d'altra parte, il Governo d'Olanda (il quale, dopo la cattura, fece — com'era giusto — le sue riserve per la tutela dei cittadini olandesi che potessero trovarsi implicati in questo affare) avendo assai prima della cattura risposto alle domande indirizzategli dal Governo italiano intorno alle mosse del *Doelwijk* senza fare alcuna obbiezione, mostrò con ciò stesso essere notoriamente a sua conoscenza che lo stato di guerra esisteva e che esso non voleva in veruna guisa appoggiare, neanchè nel modo il più indiretto e lontano, alcun fatto violatore della neutralità; per modo che il carico del *Doelwijk*, il suo trasporto e la sua destinazione serbarono sempre, fra coloro che vi parteciparono, il carattere di atti esclusivamente privati;

Che quindi il regio decreto 18 giugno 1896 nulla toglie nè all'esistenza dello stato di guerra fra l'Italia e l'Abissinia, nè alla sua notorietà, nè alla conoscenza di esso in coloro che spedirono armi e munizioni da guerra ad uno dei belligeranti;

Che questa conoscenza risulta manifesta da che, quando si caricarono le armi a Riga, a Reval ed a Rotterdam, il decreto regio 18 giugno non era ancora stato fatto; ed i caricatori non meno che l'armatore, ben sapevano (come si vedrà più sotto) che quel carico era destinato ad accrescere pel Negus i mezzi bellici contro di noi;

Che se, dopo il regio decreto 18 giugno, gli autori di questa spedizione avessero avuto qualche dubbio sul suo vero significato, sarebbe loro stato agevole, per mezzo dei rispettivi Governi, procurarsi al proposito informazioni dal Governo italiano; il quale le avrebbe tosto date, come le diede di fatto al Governo francese, non appena gli parve che il medesimo avesse qualche perplessità al riguardo, e come le diede (abbondantemente) anche al Governo olandese, non che agli altri Governi indicati più sopra;

Che, se il Governo francese, sull'erroneo suppo-

sto, che lo stato di guerra fosse cessato, non si oppose — come dice la casa Lacarrière — a che essa trasportasse armi a Gibuti, ciò riguarda unicamente le relazioni fra la casa Lacarrière e il Governo francese; ma non toglie nè che lo stato di guerra esistesse, nè che la casa Lacarrière abbia caricato le armi durante lo stato di guerra, nè che le trasportasse al nemico;

Che quanto invano s'invochi da quella casa il regio decreto 18 giugno 1896 per provare la sua buona fede, appare ancora più manifesto dalle lettere che produsse la casa Lacarrière medesima; poichè da esse risulta che, scrivendo al signor Ruys il 19 giugno 1896, essa gli chiedeva se tutto era pronto, intendendo che si proseguisse tosto il viaggio; ora il regio decreto 18 giugno essendo solo stato pubblicato il giorno 19 nella *Gazzetta Ufficiale*, che esce a Roma la sera, era impossibile che al momento in cui quella lettera fu scritta la casa Lacarrière avesse già potuto averne conoscenza;

Che, ad ogni modo, anche dopo le dichiarazioni del Governo italiano pel vero significato di quel decreto, nulla fu fatto dalla casa Lacarrière per impedire che il *Doelwijk* continuasse il suo viaggio, o sbarcasse le armi, mentre avrebbe ancora potuto farlo, telegrafando a Porto Said od a Gibuti; essa invece scrisse al Ruys di avvertire il capitano della nave che aspettasse a Gibuti il signor Bolling a cui dovrebbe consegnare il carico;

Che cade quindi, a fronte di tutto questo, l'altra eccezione di incompetenza di questa Commissione sollevata dalla casa Lacarrière, non che dal signor Ruys, sull'erroneo supposto che all' epoca della cattura del *Doelwijk* lo stato di guerra fosse cessato; e con ciò cade altresì l'eccezione del signor Ruys che tardivamente siasi dichiarato al governo olandese il vero senso del citato decreto; poichè tale dichiarazione, fatta per mera abbondanza, non era necessaria dal momento che la perduranza dello stato di guerra non aveva mai cessato di essere notoria e che, anche prima di quel decreto, la casa Lacarrière ed il signor Ruys facevano d'accordo le operazioni pel trasporto delle armi.

Che pertanto, quando fu catturato il *Doelwijk* vi era stato di guerra fra l'Italia e l'Abissinia, avente i suoi effetti giuridici anche riguardo ai neutri.

SULLA 2ª QUESTIONE

(Destinazione della nave e del carico).

La Commissione osserva che sulla destinazione del *Doelwijk* a Gibuti non può esservi dubbio; poichè a quella volta si diresse la nave appena uscita dallo stretto di Bab-el-Mandeb, siccome risulta dalle concordi deposizioni di tutti gli ufficiali delle navi incrociatrici, — siccome risulta dal punto in cui (come si vedrà) il piroscafo fu catturato, — e siccome confessò lo stesso suo capitano, il signor Remmers; senza che si possa tener conto della dichiarazione da lui fatta di avere deviato verso Gibuti all'unico scopo di sbarcar ivi, o ad altro punto intermedio fra Gibuti ed Obock, il signor Carette imbarcato a Suez; poichè, oltre ad essere tale dichiarazione sfornita d'ogni prova, il detto signore non era nemmeno iscritto sulla lista dei passeggieri, la qual cosa lascia luogo a supporre che il suo imbarco volesse tenersi nascosto;

Che non si trovò fra le carte di bordo la patente sanitaria del luogo di partenza, la quale fu poi solo presentata dal signor Ruys durante il procedimento, — ed irregolare è la patente sanitaria rilasciata a Porto Said; poichè (anche a prescindere dalla data appostavi del 30 aprile invece del 30 luglio, il che dal confronto con la matrice sembra essere stata un mero errore materiale) quella patente dice il *Doelwijk* nave inglese, mentre dalla patente di nazionalità risulta nave olandese;

Che il capitano Remmers dichiarò non aver fatta attenzione all'irregolarità di codesta patente sanitaria ed all'ommessa registrazione del signor Carette; e dichiarò altresì esserglisi a Rotterdam fatto firmare in bianco le polizze di carico;

Che nel contratto di noleggio è stipulato dovere il capitano del *Doelwijk* stare agli ordini della casa Lacarrière, che lo prese a nolo; sia quanto alla natura del carico, sia quanto al luogo in cui la nave dovrebbe recarsi, riguardo al che il capitano riceverebbe di quando in quando le indicazioni opportune;

Che le polizze del carico sono con la destinazione a Porto Said *per ordini*; ora, il carico essendo esclusivamente di armi e munizioni da guerra e non di derrate o d'altre merci, è evidente che la sua destinazione non poteva essere incerta; e ciò stesso è un nuovo argomento per conchiudere che la destinazione reale si voleva tenere celata;

Che sul giornale di bordo, in testa di parecchie pagine è indicata la destinazione *Tagiura-Kurrachee;* la qual cosa, se non esclude la possibilità di un viaggio ulteriore a Kurrachee, prova però manifestamente che il *Doelwijk* andava intanto al golfo di Tagiura, ov'è Gibuti;

Che, mentre il capitano Remmers disse essere il carico aspettato a Kurrachee dal signor Bolling agente della casa Lacarrière, questa casa invece dichiara apertamente che il Bolling era stato da essa mandato a Gibuti, dove la nave era diretta — che quivi il capitano del *Doelwijk* doveva aspettarlo e consegnargli le armi; la qual cosa risulta altresì dalla lettera sopra citata 24 luglio 1896 dello stesso signor Ruys al capitano Remmers, della quale si parlerà più avanti;

Che tutto questo dimostra come nell'intero corso della navigazione siasi proceduto in modo tutt'altro che aperto e regolare, e come quindi si volesse celare la destinazione reale della nave;

Che però il signor Ruys a Rotterdam non nascondeva che Gibuti era la destinazione del *Doelwijk* e che per Gibuti erano le polizze di carico (mentre le sole polizze trovate a bordo erano per Porto Saïd); ed il signor Chefneux dichiarò esplicitamente all'ambasciatore italiano in Parigi essere diretto a Gibuti il piroscafo, il carico all'Abissinia; aggiungendo solo essersi ciò fatto palesemente, perchè si riteneva cessato lo stato di guerra e libero quindi il commercio delle armi;

Che infine le non meno esplicite dichiarazioni della casa Lacarrière e tutta la sua corrispondenza col signor Ruys da essa presentata (in cui si parla sempre del viaggio del *Doelwijk* a Gibuti, delle armi che vi si dovevano trasportare, del signor Bolling al quale dovevano colà essere consegnate) non lasciano ombra di dubbio essere stata Gibuti la destinazione della nave.

Però, essendo Gibuti (come Obock e tutto il golfo di Tagiura) territorio neutro, rimane a decidere se, per potersi ritenere che la nave carica d'armi sia o no contrabbando di guerra, debba guardarsi soltanto alla destinazione di essa nave, oppure debba guardarsi alla destinazione del carico; ed, in questa seconda ipotesi, se il carico del *Doelwijk* fosse veramente, anzichè alla Francia, destinato all'Abissinia.

Intorno a tale questione la Commissione osserva:

Che l'essenza del contrabbando di guerra consiste nel trasportarsi da parte di neutri ad uno degli Stati belligeranti oggetti destinati ad aumentare le sue forze contro il nemico;

Che quindi, stando ai veri principii del diritto internazionale, sono propriamente questi oggetti che ne costituiscono la materia; e di regola (salve le eccezioni che verranno più sotto indicate) non può dirsi propriamente contrabbando il veicolo su cui sono caricati; poichè è evidente che l'altro belligerante non avrebbe diritto di catturare la nave se non fosse per gli oggetti che essa trasporta al nemico;

Che per conseguenza è alla destinazione del carico, anzichè a quella della nave, che si deve por mente per determinare se gli oggetti ch'essa trasporta debbano o non debbano considerarsi contrabbando di guerra: — ed a quel modo che le armi destinate ad uno dei belligeranti non cesserebbero di essere dirette al nemico per ciò solo che, a motivo di qualsiasi contingenza, si dovessero per via trasbordare su altra nave neutra, — così parimente non cessano di essere dirette al nemico per ciò solo che una parte della via onde giungere al belligerante non possa farsi per mare, ma debba necessariamente farsi per terra o con veicoli terrestri;

Che non osta all'applicazione di questi principii in Italia il testo dell'art. 215 del nostro codice di marina mercantile, il quale parla di navi neutrali *dirette ad un paese nemico* (e non a un *porto* nemico, siccome erroneamente asserisce la casa Lacarrière in una sua memoria); — sia perchè appunto, se il legislatore avesse voluto escludere l'ipotesi di approdo ad un territorio neutro posto fra il mare ed il territorio nemico, avrebbe detto *dirette ad un* PORTO *nemico*, mentre invece, parlando di direzione ad un PAESE *nemico*, mostrò di riconoscere il carattere di contrabbando di guerra nella destinazione *intenzionale* e *finale* delle merci che lo costituiscono, e non nella destinazione *materiale* ed *immediata* della nave che le trasporta al punto in cui essa deve necessariamente fermarsi affinchè le medesime possano giungere al belligerante; — sia ancora perchè, parlando la legge di navi *cariche* di oggetti di contrabbando, evidentemente mostrò essere il *carico* e la sua destinazione che essa ebbe di mira; e che, quanto alla nave, ritenne essere sufficiente motivo per catturarla la sua *direzione* ad un paese nemico, abbenchè al paese nemico non possa in certi casi, per la natura delle cose, approdare;

Che d'altronde il legislatore, col prescrivere nello stesso articolo che la merce *e la nave* saranno confiscate, mostra di voler considerare sì l'una che l'altra quali oggetti di contrabbando;

Che, posto questo principio del nostro diritto positivo, il trovarsi una parte del contrabbando, cioè la nave, costretta dalla necessità delle cose ad arrestarsi per via, non può far sì che non resti sempre *diretta al paese nemico* l'altra parte, cioè il carico; il quale, non solo costituisce la parte più importante del contrabbando, ma anzi (come si notava) è esso solo che, a rigore di termini, dovrebbe dirsi vero e proprio contrabbando di guerra;

Che altrimenti si cadrebbe nell'assurdo di non potersi mai catturare oggetti di contrabbando di guerra semprechè fra il mare ed il territorio nemico non vi sia altra via se non il passaggio per un territorio neutro; e si aprirebbe un troppo facile adito ad un tale contrabbando, perchè basterebbe dirigere ad un porto neutro le armi e le munizioni destinate ad un belligerante per isfuggire ad ogni possibilità di cattura;

Che nella specie essendo quattro soltanto gli approdi sul littorale africano orientale, cioè Massaua, Assab, Zeila, ed il golfo di Tagiura, — ed un carico d'armi diretto all'Abissinia durante lo stato di guerra con l'Italia non potendo evidentemente passare pei due primi approdi in territorio italiano, nè essendo presumibile che si volesse farlo passare per Zeila, — è manifesto che l'unico approdo per farlo arrivare in Abissinia non poteva essere se non quello di Obock o di Gibuti, e di preferenza quest'ultimo, come quello che all'Abissinia è più vicino;

Che poi il carico del *Doelwijk*, benchè diretta materialmente la nave a territorio neutro, non dovesse ivi arrestarsi ma fosse destinato all'Abissinia,

Stato belligerante, — lo si deduce con tutta evidenza dai seguenti fatti:

Che la nave non poteva trasportare il carico se non fin dove il viaggio poteva farsi per mare;

Che la Francia, non essendo a quell'epoca in guerra con nessuno degli Stati e dei popoli africani, non abbisognava colà di una provvista straordinaria di armi, specialmente di modello fuori uso.;

Che, se pure ne avesse avuto bisogno, essa le avrebbe trasportate apertamente su navi dello Stato, come ne aveva il diritto, non trattandosi che di farle passare da un punto all'altro del proprio territorio; e se anche avesse voluto servirsi per ciò dell'opera di una casa privata con nave mercantile straniera, per la stessa ragione coloro che avessero assunto il trasporto non avrebbero avuto bisogno di ricorrere a sotterfugi, nè (come si fece) di dichiarare in un porto essere il carico legno da fiammiferi, in un altro ferro vecchio, nè di dichiarare la destinazione a Kurrachee mentre in realtà era a Gibuti.

Lo si deduce ancora e dalle dichiarazioni del capitano del *Doelwijk* al comandante dell'*Etna*, risultanti dall'inchiesta, e dalle stesse dichiarazioni sovra citate del signor Ruys, del signor Chefneux e della casa Lacarrière, essere Gibuti la destinazione del *Doelwijk* e l'Abissinia la destinazione delle armi e delle munizioni sul medesimo caricate:

Che, ad ogni modo poi, siccome l'atto generale della conferenza di Bruxelles del 2 luglio 1890 per la repressione della tratta dei negri, dall'art. 8 all'art. 14, vieta il commercio delle armi da fuoco nei possedimenti africani compresi fra il 20° parallelo nord ed il 22° sud, nella quale zona appunto si trova l'Abissinia, e siccome la Francia, al pari dell'Italia, ha aderito a quell'atto, — il governo italiano avrebbe sempre avuto diritto di far rimostranze pel trasporto di armi da Gibuti allo Scioa.

Per conseguenza, anche a fronte della nostra legge positiva, è alla destinazione del carico e non a quella della nave che deve guardarsi per determinare se la merce costituisca contrabbando di guerra; e nella specie il carico d'armi e di munizioni trovato sul *Doelwijk* risulta essere stato destinato all'Abissinia: per la via di mare fino a Gibuti, e poi necessariamente per la via di terra.

SULLA 3ª QUESTIONE (**Legalità della cattura**).

La Commissione ha già notato che il diritto di preda sulle navi sospette di trasportare oggetti di contrabbando di guerra ha il suo fondamento nel diritto dei belligeranti di difendersi contro il nemico; quindi purchè si rispetti l'indipendenza degli altri Stati) nel diritto d'impedire, durante la guerra, che se ne aumentino dai neutri le forze con atti violatori della neutralità.

Ciò posto, osserva che, purchè il diritto di preda non si eserciti sul mare territoriale dei neutri e si osservino le forme sanzionate dai trattati e dagli usi internazionali, esso può esercitarsi tanto sul mare territoriale dei belligeranti, quanto sul mare libero;

Che il *Doelwijk* fondatamente poteva considerarsi come nave sospetta, dal momento che tutte le informazioni pervenute al governo italiano concordavano nel far ritenere che esso trasportasse all'Abissinia, per la via di Gibuti, contrabbando di guerra (come di fatti si ebbe poi a constatare) — e che ciò confermavano i sotterfugi adoperati nei vari porti in cui fu caricata la merce, non che il repentino deviar della nave dalla rotta, dichiarata a Porto Said ed apparente dalle sue carte di bordo, per Kurrachee — dirigendosi invece a Gibuti, non appena uscita dallo stretto di Bab-el-Mandeb;

Che risulta dagli atti, e specialmente dal lucido della navigazione compiuta per la cattura del *Doelwijk*, essersi questa operata alla distanza di oltre dieci miglia marine dalla costa francese e di oltre otto miglia dalla più meridionale dalle isole Brothers; vale a dire molto al di là delle tre miglia dal littorale, considerate generalmente come costitutive la zona del mare territoriale, e perfino al di là dei dieci chilometri che, per le nostre consuetudini doganali, si considerano costituire una tale zona;

Che questa ciscostanza è confermata dalle concordi deposizioni degli ufficiali di bordo delle navi incrociatrici, non contraddette dallo stesso signor Remmers capitano del *Doelwijk* quando si verificò in sua presenza la carta di navigazione, e non fu mai contestata dalle parti interessate;

Che quindi la cattura fu eseguita in un mare libero;

Che risulta altresì dalle relazioni del comandante la divisione navale del mar Rosso e dai comandanti i legni predatori essersi la cattura eseguita secondo le norme che, in base all'articolo 213 del codice di marina mercantile, dietro le istruzioni del governo, vennero determinate dal comando della divisione navale suddetta e secondo gli usi internazionali del mare, dappoichè, in mare libero, il comandante dell'*Etna* alzò la bandiera nazionale e quindi il segnale *fermate le macchine*, appoggiandolo dopo alcuni minuti con un colpo di cannone in bianco; — poi quando il *Doelwijk*, soltanto dopo il colpo di cannone, alzò la bandiera olandese ed arrestò la macchina, il sottotenente di vascello spedito dal comandante si recò solo e disarmato, a bordo di quel piroscafo — dichiarò al capitano essere egli in quel momento fuori delle acque territoriali francesi o di altra nazione — e, chiesta visione delle carte di bordo e fatte le constatazioni d'uso, dichiarò la nave in contravvenzione e catturata; dopo di che essa fu scortata dall'*Aretusa* a Massaua;

Che d'altronde non vi fu a questo riguardo al-

cuna contestazione o protesta, avendo anzi il capitano del *Doelwijk*, i suoi ufficiali e marinai, dichiarato di non aversi in nulla a lagnare del modo con cui furono trattati;

Che infine non è il caso di soffermarsi alle obbiezioni sollevate dal signor Ruys sul difetto di alcune formalità nel verbale di visita e di cattura; come p. es. che esso sia un rapporto e non un verbale, — che non sia stato firmato dal capitano Remmers, — che non si abbia fatto uso d'interprete, — che non siansi subito assicurate e suggellate le carte di bordo, e simili;

Che difatti, a prescindere dalla considerazione che non esistono leggi o regolamenti per cui si esiga in codesti verbali una forma piuttosto che un'altra, — *verbale* e non *rapporto* è intitolato l'atto constatante la visita e la cattura, ed esso attesta essersi fatte tutte le constatazioni richieste dagli usi marittimi ed ordinate dalle autorità navali;

Che, avendo il capitano del *Doelwijk* protestato contro la cattura, era naturale che non volesse firmarne il verbale;

Che, risultando dall'inchiesta com'egli si esprimesse benissimo in francese, l'interprete non era necessario;

Che, se si aspettò ad apporre i sigilli quando il *Doelwijk* arrivò a Massaua, di ciò non sarebbe mai il signor Ruys che avrebbe a dolersi; perchè questa formalità essendo una guarentigia pel governo che ordinò la cattura, l'ommessione della immediata sua osservanza tornerebbe, non a danno, ma a profitto del proprietario della nave catturata;

Che d'altronde qualsiasi imperfezione di forma nel verbale mai non potrebbe togliere validità alla cattura, dal momento che essa risulta fatta nei casi e nelle località in cui può legittimamente venir operata — e secondo gli ordini dati in conformità della legge;

Non v'ha dubbio pertanto essersi legalmente eseguita la cattura del *Doelwijk*.

SULLA 4ª QUESTIONE (**Diritto di confiscare la nave**).

In ordine a codesta questione (la quale, benchè cessato lo stato di guerra, deve ancor essere risoluta in diritto onde poter decidere l'eventuale questione delle indennità) la Commissione osserva che, stando solo ai principii del diritto internazionale e guardando anche alla tendenza più recente nella loro applicazione, — siccome nel belligerante il diritto di preda si fonda, non già sul diritto di punire (perchè uno Stato non ha diritto di punire gli stranieri se non pei reati che abbiano commessi sul suo territorio) sibbene sul diritto della difesa bellica, salva sempre l'inviolabilità del territorio estero, — questo diritto non può estendersi oltre i limiti richiesti dalla necessità di siffatta difesa;

Che per conseguenza, in diritto astratto, — siccome sono le armi e le munizioni dirette al nemico che costituiscono il rinforzo ai suoi mezzi bellici, e quindi il vero contrabbando di guerra, non i veicoli che li trasportano, — parrebbe più conforme a giustizia il conchiudere che si abbia il diritto di confiscare il carico e non si abbia diritto (per regola generale) di confiscare la nave, come non si ha diritto di confiscare le altre merci caricate insieme alle armi, le quali non siano di contrabbando; — a meno che la nave costituisca essa medesima contrabbando di guerra, come se, per esempio, fosse destinata anch'essa al nemico, o facesse resistenza armata per opporsi alla cattura, ovvero si trattasse di rottura di blocco; perchè in questi casi la nave non si limiterebbe a trasportare a suo rischio e pericolo oggetti destinati alla guerra, ma essa medesima formerebbe oggetto di atti direttamente ostili;

Che però, avendo noi in Italia su questa materia un testo espresso di legge positiva, non può la Commissione da essa dipartirsi nel risolvere la questione;

Che difatti, l'articolo 215 del codice di marina mercantile dice in precisi termini: *Le navi neutrali, cariche in tutto od in parte di generi di contrabbando di guerra, dirette ad un paese nemico, saranno catturate e condotte in uno dei porti dello Stato, dove* LA NAVE E LA MERCE *di contrabbando* SARANNO CONFISCATE *e le altre mercanzie lasciate a disposizione dei proprietari.*

Che però, sebbene in questo articolo sia stabilito il principio di doversi, con la merce di contrabbando confiscare eziandio la nave che la trasporta, anche di fronte a questa disposizione di legge sembra potersi tuttavia far questione se la confisca della nave debba egualmente, o non debba invece, venir dichiarata quando risultasse che il proprietario della medesima avesse ignorato l'uso che si voleva farne;

Che invero, sebbene la nostra legge positiva consideri la nave come parte integrante del contrabbando di guerra, non può tuttavia disconoscersi che distinti possono essere (come sono nella specie) i proprietari della merce e quelli della nave;

Che per conseguenza è mestieri che risultino concorrere, non solo riguardo alla merce, ma eziandio riguardo alla nave, tutti gli estremi — non puro oggettivi, ma altresì *soggettivi* — del contrabbando; essendo principio di diritto universale, sanzionato in tutte le leggi civili e penali, che nessun fatto materiale può moralmente o giuridicamente imputarsi se non a chi lo abbia conosciuto e voluto;

Che siccome ciò che costituisce il contrabbando non è solo la natura degli oggetti, ma ancora la volontaria loro destinazione ad uno dei belligeranti, così (dato che si debba, come per la nostra legge si deve, considerare anche la nave come parte integrante del

contrabbando) non è solo la sua natura di veicolo inserviente al trasporto delle merci di contrabbando che le imprime questo carattere, ma occorre altresì che nel proprietario della nave concorra la scienza di tale scopo e la volontà di farvela servire; e qualora anche questo secondo elemento non concorra, sarebbe ingiusto confiscarla e negare al proprietario il risarcimento dei danni, dal momento che in tal caso mancherebbe uno degli estremi indispensabili affinchè la nave possa costituire oggetto di contrabbando.

Che pertanto, anche di fronte alla nostra legge positiva, dovendo la Commissione decidere sulla legittimità della cattura, tanto del carico quanto della nave, onde poter risolvere la questione dei danni, — dopo avere esaminato se il carico costituisca contrabbando di guerra (sul che, come sopra si vide, nel caso nostro non vi è dubbio) deve ancora esaminare se, eziandio riguardo alla nave, concorrano o no tutti gli elementi per dichiararla, essa pure, contrabbando di guerra;

Che nella specie, se l'essersi detto nel contratto di noleggio che il capitano del *Doelwijk* dovrebbe prendere gli ordini esclusivamente della casa Lacarrière, a cui il noleggio si faceva e che subentrava così temporariamente nei diritti dell'armatore, — che egli dovrebbe trasportare qualsiasi carico, — che riceverebbe di quando in quando gli ordini sul dove recarsi, — se tutto questo potrebbe forse a prima giunta indurre ad escludere che il signor Ruys, proprietario della nave, sapesse a qual uso la medesima si voleva destinare, — queste stesse condizioni però del noleggio, a cui egli consentì, erano già per sè tali che avrebbero dovuto ingenerare in lui il sospetto che la nave potesse venire impiegata a trasporti illeciti;

Che il *Doelwijk* venne dal signor Ruys, assicurato presso la *Royal Exchange assurance corporation* di Londra dal 1° agosto al 1° settembre 1896, vale a dire precisamente per il solo mese durante il quale il carico doveva essere trasportato a destinazione; e benchè non si abbia potuto avere una prova diretta ed assoluta dei patti stipulati con quella società, dalle informazioni assunte in proposito e da alcune dichiarazioni dello stesso signor Ruys si ha la certezza morale che questa assicurazione fu fatta contro i rischi di guerra per la destinazione ad un porto neutro del mar Rosso;

Che, d'altro canto, l'ignoranza dell'uso della nave per parte del signor Ruys mal si potrebbe conciliare col tenore delle quattro polizze di carico originali per Porto Said, trovate a bordo, designanti le armi e le munizioni che si trasportavano, nelle quali polizze è detto che queste merci sono caricate sul *Doelwijk* in buon ordine e ben condizionate *dai signori Ruys e C.*, QUALI AGENTI; polizze queste fatte a Rotterdam in fine di giugno ed in principio di luglio, quando tutto il carico già era completo, al che si aggiunge la mancanza delle polizze di Reval e di Riga, dove in massima parte le merci erano state caricate fin dal maggio 1896; — e le risposte contradditorie del capitano Remmers accennate più sopra ben mostrano che egli sapeva di trovarsi in una posizione falsa;

Che infine risulta dagli atti come lo stesso signor Ruys dicesse senza alcun velo esser la nave destinata a Gibuti e per Gibuti essere le polizze di carico; — come egual cosa abbia sempre dichiarato la casa Lacarrière; — come questa desse istruzioni al signor Ruys su tutti i particolari del viaggio, sul supplemento di carico che il capitano del *Doelwijk*, riceverebbe a Porto Said dal signor Carette, sulla persona che a Gibuti avrebbe ritirato le armi; — ed il signor Ruys dal canto suo, nella citata lettera del 24 luglio diretta a *Porto Said o a Gibuti* al signor Remmers capitano del *Doelwijk*, gli scrivesse (giusta le istruzioni ricevute dalla casa Lacarrière) di aspettare a Gibuti il signor Bolling che il 25 di quel mese doveva partire da Marsiglia a quella volta, — di eseguirne gli ordini, — e di rivolgersi al signor Villard in Obock, qualora gli occorresse un agente prima dell'arrivo di lui; — soggiungendo che a Porto Said avrebbe ricevuto dal signor Carette un supplemento di carico;

Che il signor Ruys, se non avesse voluto cooperare al trasporto delle armi, avrebbe dovuto protestare contro l'uso illecito che si voleva fare della sua nave, onde salvare la propria responsabilità; e non avendo ciò fatto, ma avendo invece dato egli stesso al capitano del *Doelwijk* le istruzioni ricevute dalla casa Lacarrière, è manifesto che egli conosceva a quale uso si voleva far servire il suo piroscafo, e che vi acconsentiva;

Che da ciò si avrebbe una nuova conferma che le polizze di carico reali erano per Gibuti; e verrebbe altresì autorizzata la supposizione che le medesime sieno state, se non distrutte, nascoste, lasciando ostensibili soltanto quelle per Porto Said, le sole trovate a bordo: supposizione questa, la quale acquista il grado di morale certezza, dal momento che la casa Lacarrière presentò essa medesima alla Commissione altre quattro polizze direttamente per Gibuti, firmate anch'esse dal capitano Remmers l'11 luglio, vigilia della sua partenza; — novella ed irrefragabile prova che tutti sapevano essere a Gibuti diretto il *Doelwijk* ed il suo carico e che colà lo volevano mandare a profitto del Negus;

Che questo complesso di circostanze non permette di dubitare che il signor Ruys conoscesse la natura del carico e la vera sua destinazione, e che vi cooperasse;

Che — ad escludere nel signor Ruys la buona fede in quanto, dopo il regio decreto 18 giugno, potesse credere cessato lo stato di guerra — (pur la-

sciando in disparte che quel decreto non lo ha fatto cessare) basta por mente che il signor Ruys era in continua corrispondenza con la casa Lacarrière; la quale, non solo diceva palesemente essere il carico del *Doelwijk* destinato a Gibuti, ma all'epoca in cui gli scrisse di tener pronta la nave alla partenza (ed egli rispose esser pronta) non poteva ancora conoscere, come si è dimostrato, l'esistenza del decreto stesso;

Che perciò viene eziandio a cadere l'argomento addotto dal signor Ruys a propria difesa, aver esso cioè assicurata la nave sol quando seppe che lo stato di guerra, malgrado quel decreto, non era cessato; dappoichè già prima di esso egli cooperava scientemente e volontariamente al trasporto delle armi per l'Abissinia; e, se fosse stato in buona fede, avrebbe telegrafato a Gibuti al capitano Remmers che più non le consegnasse al signor Bolling; ma tutta la sua condotta dimostra invece che con quell'assicurazione egli volle soltanto avere una guarentigia di più contro i rischi di guerra, ai quali ben sapeva d'andare incontro;

Che di fronte a queste considerazioni infine viene pure a mostrarsi infondata l'asserzione del sig. Ruys che, in ogni ipotesi, sbarcato il carico, avrebbe dovuto lasciarsi libera la nave; essendo troppo manifesto che alla confisca od alla restituzione della nave non poteva procedersi senza una previa decisione della Commissione delle prede, — e che questa decisione non poteva pronunciarsi se non dopo avere esaminato se il signor Ruys avesse saputo e voluto l'uso che della sua nave si voleva fare.

Pertanto, secondo la nostra legge positiva, anche il piroscafo *Doelwijk*, adoperato al trasporto di armi e di munizioni da guerra dirette all'Abissinia, deve ritenersi parte integrante del contrabbando di guerra, — dappoichè nella specie risulta che il proprietario od armatore di esso conosceva fin dall'epoca del carico l'uso che se ne voleva fare, consentiva a quest'uso e vi cooperava.

Per conseguenza anche la nave dovrebbe, non meno che il carico, venir confiscata; ed è solo per la sopravvenuta cessazione dello stato di guerra che la confisca, la quale sarebbe stata prima la conseguenza legittima della dichiarata legittimità della cattura, diverrebbe invece illegittima, durante la pace, perchè sarebbe una limitazione della proprietà altrui pronunziata in un tempo in cui essa non sarebbe più legittimata dalla necessità attuale di una giusta difesa.

Ma, se non più per discendere a pronunziare la confisca, le cose finora esposte erano necessarie a dare la base indispensabile per risolvere la

Questione dei danni.

Quanto alla questione dei danni e delle spese, che fu dalle parti sollevata e sulla quale altresì la Commissione deve pronunciarsi, essendo connessa come necessaria conseguenza con la questione sulla legittimità o meno della cattura, per decidere la quale essa sola è competente,

La Commissione osserva che, non solo secondo le nostre leggi positive, ma altresì secondo i principii di diritto e di ragion naturale universalmente riconosciuti, allora soltanto può sorgere il diritto al risarcimento dei danni quando questi siano stati ingiustamente sofferti, non mai quando essi sono la conseguenza inevitabile della violazione dei diritti altrui, non potendo essere fonte di diritto il fatto illecito dell'uomo;

Che il trasporto del contrabbando di guerra è una violazione dei doveri dei neutri e dei diritti dei belligeranti;

Che esso è quindi un atto illecito, dal quale non può sorgere nel suo autore diritto a chiedere indennità di sorta; a quel modo che l'aggressore non può aver diritto di farsi risarcire il danno infertogli dall'aggredito per respingere l'ingiusta aggressione, sempre che questi siasi contenuto entro i limiti della legittima difesa.

Per conseguenza nessuna indennità è dovuta nè ai caricatori delle armi nè al proprietario del *Doelwijk*.

Risulta pertanto dalle esposte considerazioni:

1° Che quando fu operata la cattura del *Doelwijk*, l'Italia era in istato di guerra con l'Abissinia e che questo stato era conosciuto dai neutri;

2° Che le armi e le munizioni da guerra, esistenti su quel piroscafo diretto a Gibuti, erano destinate all'Abissinia;

3° Che a buon diritto il *Doelwijk* fu ritenuto nave sospetta, — che la località in cui fu sorpreso ne autorizzava la cattura, — e che questa venne eseguita nelle forme volute dalla legge e dagli usi internazionali;

4° Che, di fronte alla nostra legge positiva, anche la nave, la quale trasporta oggetti costituenti contrabbando di guerra, deve indubbiamente essere considerata quale parte integrante del contrabbando allorchè (come nella specie) il proprietario conosceva l'uso che si voleva farne e volontariamente cooperò a quest'uso; — e, se lo stato di guerra non fosse cessato, dovrebbe anch'essa, non meno che carico, venir confiscata;

5° Che nessuna indennità è dovuta nè ai caricatori delle armi nè al proprietario della nave, dal momento che quelli e questo hanno scientemente e volontariamente concorso al contrabbando di guerra.

Per questi motivi:

Visti gli articoli 215, 225, 226 del codice di marina mercantile, 1151 del codice civile,

La Commissione delle prede,

Reietto le eccezioni pregiudiciali di cessata giurisdizione e di incompetenza, non che la proposta sospensiva fatta dal Commissario del Governo,

Dichiara essere legittima la cattura del piroscafo *Doelwijk* e del suo carico;

Non essere più fondata in diritto, dopo la cessazione dello stato di guerra con l'Abissinia, la confisca nè del carico nè della nave, e doversi lasciare l'uno e l'altra a disposizione dei rispettivi proprietari;

Non avere il signor Ruys e figli e la casa Lacarrière alcun diritto al risarcimento nè di danni nè di spese, e conseguentemente rigetta le loro istanze al riguardo.

Roma, 8 dicembre 1896.

TANCREDI CANONICO, *Presidente, estensore.*
ISACCO ARTOM.
LUCIANO SERRA.
CARLO GRILLO.
ENRICO TIVARONI.
MICHELE LA TERZA.
AUGUSTO WITTING.

Pel Segretario, comm. BERIO, *ammalato*
AUGUSTO WITTING.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 522 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione fra l' Italia e la Danimarca firmata a Roma il 12 novembre 1896 per regolare il riconoscimento dei certificati di stazza delle rispettive navi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1896.

UMBERTO.

VISCONTI VENOSTA.
B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

DICHIARAZIONE *colla Danimarca pel riconoscimento dei certificati di stazzatura.*

12 novembre 1896

DÈCLARATION.

Le gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le gouvernement de S. M. le Roi de Danemark, animés du désir de faciliter autant que possible le commerce et la navigation entre l'Italie et le Danemark, ont résolu de stipuler l'arrangement suivant, pour ce qui concerne la reconnaissance mutuelle en Italie et en Danemark des lettres de jauge des navires de commerce, et, à cet effet, ils ont autorisé lo soussignés à déclarer ce qui suit:

Art. I. Les navires italiens, munis d'un certificat spécial délivré par les autorités compétentes italiennes, constatant le tonnage net, déterminé d'après les règles en vigueur en Danemark, ou d'après les règles en vigueur en Angleterre, ou bien portant sur leurs papiers de bord une annotation par ces mêmes autorités indiquant le tonnage ainsi déterminé, payeront dans les ports du Danemark les taxes et droits qu'ils doivent sur la base du jaugeage net résultant des certificats spéciaux ou de l'annotation susdits.

Art. II. En défaut des certificats spéciaux ou de l'annotation mentionnés dans l'art. I, les navires italiens ne pourront jouir dans les ports du Danemark de la déduction du volume des espaces, qui d'après les règles danoises ne sont pas compris dans le tonnage net, qu'à la condition de se soumettre au remesurage nécessaire pour la détermination du volume des dits espaces.

Art. III. Les navires danois, munis d'un certificat spécial délivré par les autorités danoises compétentes canstatant le tonnage net déterminé d'après les règles en vigueur en Italie, ou bien portant sur leurs papiers de bord une annotation, par ces mêmes autorités, indiquant le tonnage net ainsi déterminé, payeront dans les ports d'Italie les taxes et droits qu'ils doivent, sur la base du tonnage net résultant du certificat spécial ou de l'annotation susdits.

Art. IV. En défaut du certificat spècial ou de l'annotation mentionnés à l'art. III, les navires danois arrivant dans un port italien payeront les droits qu'ils doivent sur la base de la capacité nette inscrite sur leur certificat ordinaire, augmentée du volume des espaces qui ne sont pas admis à déduction d'après les règles en vigueur en Italie.

Le mesurage partiel de ces espaces sera fait par un expert autorisé, il sera limité aux mesures strictement nécessaires, et il ne concernera pas les locaux dont les dimensions résultent déjà du certificat de tonnage ordinaire.

Art. V. Les vapeurs danois pourvus d'un certificat de jauge délivré avant le 1er avril 1895, jouiront du traitement auquel ils ont été jusqu'ici soumis. C'est-à-dire que les capitaines de ces navires pourront demander que les espaces de la chambre à machines, admis à déduction, soient déterminés d'après les règles italiennes.

Art. VI. Les frais de jaugeage seront calculés sur la base des règlements en vigueur dans les pays respectifs et seulement pour le mesurage des espaces qui ont été réellement jaugés.

Art. VII. La présente déclaration entrera en vigueur immédiatement après sa publication.

Fait en double exemplaire à Rome le 12 novembre 1896.

Le Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi d'Italie
(L. S.) VISCONTI VENOSTA.

L'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Danemark
(L. S.) DE REVENTLOW.

Il Numero 527 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 14 c. m., col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati no-

tificò essere vacante il Collegio elettorale di Napoli 1°;

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 28 marzo 1895 n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Napoli 1° è convocato pel giorno 3 gennaio 1897 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 10 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero CCCCXVII *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto dell'11 gennaio 1883 n. 1199 (serie 3ª), che eresse in Ente morale il Museo Artistico Industriale di Napoli e ne approvò lo Statuto;

Riconosciuta la convenienza di dare un nuovo Statuto al predetto Museo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretarii di Stato per la Pubblica Istruzione e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo Statuto del Museo Artistico Industriale di Napoli, composto di diciassette articoli, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretarii di Stato per la Pubblica Istruzione e per l'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ogni altra contraria disposizione è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1896.

UMBERTO.

GIANTURCO.
GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

STATUTO
del Museo artistico industriale di Napoli

Art. 1.

Il Museo artistico industriale di Napoli ha per fine il miglioramento delle arti industriali e decorative.

I mezzi consistono nell'insegnamento artistico e tecnico, nel lavoro delle officine, nella collezione di elette opere antiche e moderne, di modelli e di esemplari artistici.

Art. 2.

Oltre gli originali e le riproduzioni di oggetti antichi e moderni di proprietà del Museo, saranno in esso esposte le collezioni e gli oggetti che ai privati piacerà di donare o depositarvi temporaneamente per servire ai progressi dell'industria, assumendo il Museo verso i depositanti l'obbligo di custodia.

Art. 3.

Il Museo ha sede nel palazzo detto della Paggeria, già occupato dal Real Collegio della Marina.

Al mantenimento del Museo concorrono i Ministeri della Pubblica Istruzione e di Agricoltura, Industria e Commercio con L. 15,000 annue ciascuno; la Provincia con annue L. 30,000 ed il Comune con annue L. 10,000.

Art 4.

I privati che vorranno concorrere all'incremento del Museo, sia con danaro, sia con oggetti antichi o moderni, dati in dono, o temporaneamente depositati, avranno diplomi dal Consiglio direttivo.

Tali diplomi saranno di tre categorie: di soci Patroni, soci Fondatori e soci Contribuenti.

Art. 5.

Avranno diritto ad essere soci Patroni coloro i quali daranno, nello spazio di tre anni, oggetti antichi o moderni, o danaro, per un valore di L. 5000.

Avranno diritto di essere soci Fondatori coloro, il cui concorso raggiungerà il valore di L. 3000.

Saranno soci Contribuenti coloro che avranno donato oggetti, il cui valore superi le L. 500, o depositati temporaneamente oggetti, che valgano più di L. 1000.

I nomi dei soci Patroni e Fondatori saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed incisi in tavole di marmo, che saranno collocate nel Museo stesso.

Art. 6.

Il Museo dovrà avere scuole ed officine, fra cui quelle della litografia e dell'incisione.

Un Soprintendente è preposto all'andamento generale di esse, con le attribuzioni che saranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 15 del presente Statuto.

Alla direzione delle scuole ed a quella delle officine sono preposti due Direttori, artistico l'uno, tecnico l'altro.

Art. 7.

Il governo del Museo è affidato al Consiglio direttivo, che presta gratuitamente l'opera sua, ed è composto di sette membri, compreso il Presidente. Uno è eletto dal Ministero della Istruzione Pubblica, uno da quello di Agricoltura, Industria e Commercio, due dalla Provincia e due dal Municipio di Napoli.

Il Presidente è nominato con Decreto Reale su proposta dei Ministri della Pubblica Istruzione e d'Agricoltura, Industria e Commercio. Egli rappresenta il Museo ed è incaricato della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Il Soprintendente interviene nel Consiglio con voto consultivo.

Art. 8.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per due volte consecutive.

Art. 9.

Il Consiglio si aduna una volta al mese e può adunarsi straordinariamente dietro invito del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre che siano presenti non meno di quattro consiglieri.

Saranno valide le deliberazioni del Consiglio prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità nelle votazioni, le proposte s'intenderanno respinte.

Qualora il Consiglio per due volte legalmente convocato non si trovi in numero, alla terza convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Decade dall'ufficio, il consigliere che, per sei mesi consecutivi, e senza giustificati motivi, non intervenga alle adunanze del Consiglio.

Art. 10.

Il Soprintendente ed i due Direttori delle scuole e delle officine sono nominati per decreto ministeriale in seguito a pubblico concorso o sulla proposta del Consiglio direttivo del Museo, approvata dai Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

I professori insegnanti sono nominati con decreto ministeriale in seguito a pubblico concorso. Il personale amministrativo del Museo è nominato dai predetti Ministeri, sulla proposta del Consiglio direttivo.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo:

a) nomina i capi officina ed il personale di servizio del Museo, secondo l'organico approvato dai Ministeri dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura, Industria e Commercio;

b) provvede alla sospensione ed al licenziamento, nei casi previsti dal regolamento di cui all'art. 15 del presente Statuto, del personale suddetto, nonchè alla sospensione degl'insegnanti delle scuole ed officine e del personale amministrativo, dandone di essa immediata notizia ai Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

c) propone ai Ministeri sopra indicati la sospensione o il licenziamento del Soprintendente, dei Direttori e il licenziamento del personale insegnante;

d) compila e trasmette in copia agli Enti sussidiati, entro il mese di settembre di ogni anno, il bilancio preventivo, ed entro il mese di febbraio, quello consuntivo;

e) trasmette ogni anno, entro il mese di febbraio, il conto consuntivo al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale l'approverà d'accordo con il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio:

f) compila e trasmette ogni anno agli Enti sussidianti una relazione particolareggiata, in cui sia reso conto dell'andamento didattico, amministrativo e disciplinare del Museo;

g) nomina ogni anno, nel suo seno, un consigliere all'ufficio di Vice-Presidente per i casi di impedimento o di assenza del Presidente;

h) delibera, nei limiti dei fondi disponibili ed in linea eccezionale, sulle riproduzioni dei lavori su commissioni, qualora tali riproduzioni siano riputate utili all'istruzione e convenienti all'interesse ed allo scopo del Museo, cioè al perfezionamento delle industrie artistiche. Delle sue deliberazioni su tale materia il Consiglio dovrà dare volta per volta comunicazioni ai Ministeri della Istruzione Pubblica e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 12.

Non potranno essere fatti storni da un capitolo del bilancio all'altro senza il consenso dei Ministeri dell'Istruzione Pubblica e d'Agricoltura, Industria e Commercio, né potranno essere resi esecutivi impegni di spese eccedenti il bilancio, senza l'approvazione dei Ministeri suddetti.

Art. 13.

Spetta ai Ministeri della Istruzione Pubblica e di Agricoltura, Industria e Commercio di approvare, d'accordo, il bilancio preventivo di ciascun anno e di sorvegliare, mediante ispezioni, sull'andamento del Museo, tanto in ciò che concerne la parte artistica e didattica, quanto in ciò che si riferisce alla disciplina e all'amministrazione.

Art. 14.

I fondi del Museo sono depositati presso il Banco di Napoli.

L'economo del Museo è tenuto a prestare cauzione in rendita dello Stato, nella misura che sarà determinata dal regolamento di cui all'articolo seguente.

Art. 15.

Con regolamento generale, da approvarsi dai Ministeri dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura, Industria e Commercio, saranno stabilite le norme per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Statuto.

Disposizioni transitorie

Art. 16.

È in facoltà dei Ministeri dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura, Industria e Commercio di derogare alle norme stabilite nell'art. 10, rispetto al personale attualmente in servizio.

Art. 17.

Entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente Statuto dovrà provvedersi alla costituzione del Consiglio direttivo del Museo ed alle nomine di tutto il personale e all'approvazione del Regolamento di cui all'art. 15.

Visto, d'ordine di S. M.

I Ministri della Pubblica Istruzione e dell'Agricoltura, Industria e Commercio

GIANTURCO.

GUICCIARDINI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Distinta dei numeri delle Obbligazioni da L. 500 ciascuna emesse pei Lavori di sistemazione del Tevere, autorizzati colla legge 6 luglio 1875 n. 2583 serie 2ª, sorteggiate nelle estrazioni seguite in Roma il 16 novembre 1896, da rimborsarsi dal 1° gennaio 1897

Prima serie di lavori

Emissione dell'anno 1878.

Legge 30 giugno 1876 n. 3201 serie 2ª e R. decreto 6 ottobre 1877 n. 4075 serie 2ª.

18ª Estrazione

Serie sorteggiata - Quarantatre - che comprende le 460 Obbligazioni segnate coi numeri dal 21001 al 21460 inclusive.

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 29 Cedole da quella n. 40 pel semestre al 1° luglio 1897 a quella n. 68 pel semestre al 1° luglio 1911

Seconda serie di lavori

(Legge 23 luglio 1881 n. 338 serie 3ª)

15ª Estrazione

N. 79 Obbligazioni della Emissione dell'anno 1881 (R. decreto 26 febbraio 1882 n. 647 serie 3ª)

In ordine progressivo

13	142	232	401	450
476	522	549	595	932
1013	1019	1272	1371	1488
1578	1660	1682	1691	1745
1753	1894	2014	2061	2122
2438	2557	2558	2676	2805
2846	3026	3040	3064	3141
3152	3153	3359	3367	3593
3678	3681	3768	3832	3998
4004	4189	4279	4823	5016
5075	5090	5288	5360	5369
5745	5795	5802	5828	5918
6351	6620	6636	6682	6769
6924	7011	7107	7213	7340
7409	7430	7516	7531	7707
8047	8108	8131	8230.	

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 4 Cedole da quella n. 31 pel semestre al 1° luglio 1897 a quella n. 34 pel semestre al 1° gennaio 1899

14ª Estrazione

N. 76 Obbligazioni della *Emissione 1882*. (R. decreto 4 maggio 1884 n. 2268 serie 3ª)

In ordine progressivo

2	64	130	360	500
504	513	538	544	552
745	831	987	1218	1308
1396	1425	1476	1648	1657
1876	1898	2062	2164	2208

2222	2357	2504	2541	2623
2653	2722	2759	2779	2784
2830	3090	3509	3565	3655
3724	3885	3944	4171	4185
4227	4442	4807	4823	4878
4914	5045	5252	5315	5397
5549	5603	6346	6412	6495
6534	6589	6599	6945	6948
7040	7150	7227	7286	7443
7482	7591	7679	7747	8308
8316.				

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 5 Cedole da quella n. 30 pel semestre 1° luglio 1897 a quella n. 34 pel semestre al 1° luglio 1899.

—

12ª Estrazione

—

N. 67 Obbligazioni della Emissione 1883 (RR. decreti 17 novembre 1884 n. 2779 e 24 dicembre 1885 n. 3596 serie 3ª).

In ordine progressivo

—

47	85	141	258	433
701	756	822	1027	1032
1297	1341	1471	1671	1921
2071	2123	2147	2177	2437
2610	2623	2820	2867	2923
2958	3200	3238	3285	3303
3337	3461	3468	3546	3594
3604	3833	3980	4011	4632
4689	4798	4810	4877	4961
5326	5417	5554	5586	5593
5744	6038	6105	6194	6357
6759	6908	7060	7208	7213
7788	7815	7877	7935	7971
8035	8092.			

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite di 11 Cedole, da quella n. 24 pel semestre 1° luglio 1897 a quella n. 34 pel semestre al 1° luglio 1902.

—

10ª Estrazione

—

N. 58 Obbligazioni della Emissione 1884 (RR. decreti 5 settembre 1886 n. 4070, 26 giugno 1887 n. 4658, e 20 settembre 1887 n. 4968, serie 3ª)

In ordine progressivo

433	540	630	803	868
958	1150	1205	1234	1618
1639	2032	2266	2518	2546
2658	2694	2855	2872	2914
3069	3167	3255	3397	3728
4034	4120	4316	4475	4607
4649	4700	4750	4801	4880
4936	4978	5050	5051	5063
5441	5582	5636	5692	5793
5971	6051	6127	6516	6970
7023	7045	7059	7164	7410
7883	7899	7909.		

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 15 Cedole, da quella n. 20 pel semestre al 1° luglio 1897 a quella n. 34 pel semestre al 1° luglio 1904.

10ª Estrazione

—

N. 58 Obbligazioni della Emissione 1885. (RR. decreti 26 giugno 1887 n. 4658 e 20 settembre 1887 n. 4968 serie 3ª).

In ordine progressivo

—

71	402	468	770	797
1105	1131	1219	1630	1638
1745	1758	1795	1959	1993
2056	2140	2171	2200	3093
3145	3236	3455	3709	3742
3737	3979	4154	4281	4563
4772	4804	4898	5029	5148
5160	5175	5251	5291	5779
5811	5849	5865	5875	5879
5977	6124	6132	6170	6224
6323	6352	7049	7119	7150
7438	7643	7956.		

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 15 Cedole, da quella n. 20 pel semestre al 1° luglio 1897 a quella n. 34 pel semestre al 1° luglio 1904.

Terza serie di lavori.

(Legge 15 aprile 1886 n. 3791 serie 3ª)

—

9ª Estrazione

—

N. 110 Obbligazioni della Emissione per gli esercizi finanziari 1885-86 e 1886-87. (R. decreto 1° dicembre 1887 n. 5102 serie 3ª).

In ordine progressivo

—

191	831	887	1432	1533
1851	1884	2135	2394	2427
2603	2763	2831	3633	3975
3985	4379	4110	4596	4629
4742	4774	4959	4967	5218
5286	5306	5476	5591	5724
5930	6057	6382	6634	6655
6709	6748	6749	6876	7023
7042	7301	7459	7655	7800
7837	7919	7921	7959	7983
8018	8023	8093	8230	8293
8306	8394	8643	8933	9066
9171	9241	9264	9452	9529
9591	9644	9673	9697	10094
10244	10278	10390	10536	10757
10789	10810	11353	11629	1[illegible]026
12028	12029	12037	12298	125[illegible]8
12590	12635	12685	12776	12952
13064	13230	13339	13345	13359
13625	13809	13812	13886	14010
14271	14230	14452	14798	15030
15106	15212	15341	15414	15504.

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 16 Cedole, da quella n. 19 pel semestre al 1° luglio 1897 a quella n. 34 pel semestre al 1° gennaio 1905.

—

8ª Estrazione

—

N. 63 Obbligazioni della Emissione 1887-88. (R. decreto 1° novembre 1888 n. 5766 serie 3ª).

In ordine progressivo

141	430	447	603	727
1250	2286	2393	2421	2526
2969	3041	3409	3425	3549
3582	3603	4082	4146	4147
4169	4283	4313	4334	4580
4623	4813	5088	5376	5488
5510	5526	5565	5574	5606
5646	5784	6236	6348	6405
6485	6538	6599	6634	6685
6719	6831	6860	6873	6921
7018	7339	7380	7472	7500
7573	8402	8471	8517	8531
8589	8750	8878	9072	9193
9520	9610	9893.		

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 17 Cedole, da quella n. 18 pel semestre al 1° luglio 1897 a quella n. 34 per il semestre al 1° luglio 1905.

8ª Estrazione

N. 71 Obbligazioni della Emissione 1883-89 (R. decreto 1° agosto 1889 n. 6346 serie 3ª)

In ordine progressivo

12	195	249	272	305
520	533	790	1159	1324
1639	1697	1758	1883	2220
2249	2480	2815	2978	3270
3324	3503	3626	3825	3889
3947	3958	4043	4383	4423
4457	4490	4857	4928	4975
5007	5047	5084	5281	5689
5774	6238	6242	6352	6420
6773	6983	7124	7179	7203
7220	7234	7354	7453	7487
7662	8454	8905	8978	9085
9140	9222	9442	9485	9749
9917	9995	10002	10188	10288
10393.				

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 19 Cedole, da quella n. 16 pel semestre 1° luglio 1897 a quella n. 34 pel semestre 1° luglio 1906

7ª Estrazione

N. 65 Obbligazioni della Emissione 1889-90 (RR. decreti 1° agosto 1889 n. 6346 e 5 giugno 1890 n. 6884 serie 3ª)

In ordine progressivo

129	500	690	694	750
842	1055	1173	1389	1390
1405	1466	1940	2412	2610
2784	2788	3200	3408	3419
3699	4006	4201	4467	4489
4547	4605	4610	4774	4886
4934	4987	5028	5181	5622
5684	5854	5855	5929	6221
6352	6417	6614	6659	6816
6979	6995	7044	7130	7221
7243	7474	7728	7807	8025
8721	9072	9113	9159	9431
9727	9772	9783	9809	10123

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 20 Cedole, da quella n. 15 pel semestre al 1° luglio 1897 a quella n. 34 pel semestre al 1° gennaio 1907.

N. B. Non è stata eseguita l'estrazione delle Obbligazioni della Emissione 1890-91 e 1891-92 (R. decreto 24 gennaio 1892 n. 14) perchè detto debito è stato estinto con decorrenza 1° luglio 1895.

Quarta serie di lavori

(Leggi 2 luglio 1890 n. 6936 serie 3ª e 7 giugno 1894 n. 221)

2ª Estrazione

N. 108 Obbligazioni della Emissione in saldo della 7ª quota per la 3ª serie dei lavori, esercizio 1891-92, e quote a tutto l'esercizio 1894-95 per la 4ª serie dei lavori (R. decreto 21 novembre 1894 n. 522)

In ordine progressivo.

95	108	113	144	486
580	666	925	1344	1355
1464	1787	2018	2270	2322
2377	2386	2474	2613	2766
2802	2871	2872	2906	3469
3747	3907	4517	4712	4753
4977	5171	5311	5790	5956
6029	6040	6129	6368	6454
6324	6837	7386	7552	7566
8391	8506	8584	8638	8841
9632	9978	10795	10914	11157
11472	11640	11664	11855	11975
12166	12398	12624	12786	12958
13019	13077	13168	13169	13275
13411	13522	13742	13814	13973
14090	14109	14580	15204	15780
15787	16079	16121	16158	16549
16587	16613	16766	16979	17455
17687	17825	18259	18743	19267
19436	20395	20421	20541	20744
20825	20856	20961	21092	21174
21246	21322	21342		

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle 30 Cedole, da quella n. 5 pel semestre al 1° luglio 1897 a quella n. 34 pel semestre al 1° gennaio 1912.

Roma, addì 16 novembre 1896.

Pel Direttore Generale
GHIRONI.

Pel Direttore Capo della 3ª Divisione
FERRO.

Visto, *per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti*
MARTORELLI.

AVVERTENZA

(Articolo 194 del Regolamento annesso al R. Decreto 8 ottobre 1870 n. 5942).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole, in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle d'estrazione che trovansi affisse negli Uffici delle Sezioni di R. Tesoreria e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accer-

tarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora le Sezioni di R. Tesoreria o gli altri contabili incaricati paghino l'importare delle Cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

Numeri delle 73 Obbligazioni da L. 500 di capitale nominale ciascuna, create per la Ferrovia Udine Pontebba, comprese fra quelle pagate a carico del Governo Italiano, in forza dell'art. 15 della convenzione di Basilea 17 novembre 1875, approvata colla legge 29 giugno 1876 n. 3181, concernente il riscatto delle Ferrovie dell'Alta Italia, e sorteggiate nella 21ª annuale estrazione che ha avuto luogo in Roma il 20 novembre 1896.

In ordine progressivo

787	883	931	1263	1338
2220	2285	4109	4283	4523
5054	5096	5118	5497	6320
8712	9048	9558	10521	10736
10756	12269	14164	15226	16768
16971	19200	19516	25022	25152
25286	25563	27210	27962	27996
28127	28259	28969	29372	30349
31013	32471	33144	33233	33796
33894	34933	35103	35207	35257
35432	36120	36266	36672	37257
37861	39610	39822	40934	40949
45198	45473	45378	45721	49070
49493	50200	50936	51012	51525
54188	54278	55122.		

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare con tutto dicembre 1893, ed il rimborso del capitale rappresentato dalle medesime avrà luogo a cominciare al 1° gennaio 1897, a seguito di regolare domanda dei possessori contro restituzione delle Obbligazioni stesse con le cedole (coupons) dal n. 48 al 70 pei semestri 1° luglio 1897 al 1° luglio 1903, mediante mandati che saranno emessi da questa Direzione Generale pagabili esclusivamente nel Regno presso le Sezioni di R. Tesoreria di Alessandria — Bergamo — Bologna — Brescia — Como — Cremona — Cuneo — Ferrara — Genova — Mantova — Milano — Modena — Novara Padova — Parma — Pavia — Piacenza — Ravenna — Reggio Emilia — Roma — Rovigo — Torino — Treviso — Udine — Venezia — Verona — Vicenza.

Roma, addì 20 novembre 1896.

Per il Direttore Generale
GHIRONI.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
FERRO

Visto, *per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti*
MARTORELLI

AVVERTENZA

(*Art. 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942*).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle Cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle d'estrazione che trovansi affisse negli Uffizi delle Sezioni di R. Tesoreria e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a far reclamo alcuno, qualora le Sezioni di R. Tesoreria o gli altri Contabili incaricati paghino l'importare delle Cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0], cioè: N. 636,434 emesso in Roma il 28 maggio 1830 per L. 510, intestato a Vasina Anna, Francesco, Giuseppe e Giovanni di Serafino, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura del detto Serafino Vasina e della propria moglie Matilde Molino, domiciliati in Rimella (Novara) con avvertenza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vasina Anna, Eugenio-Francesco (comunemente detto Francesco), Giuseppe e Giovanni di Serafino, minori ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 dicembre 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 14 dicembre 1896

Presidenza del Presidente VILLA.

La seduta comincia alle 14,5.

LUCIFERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

IMBRIANI. Ieri non assistette alla seduta perchè sabato aveva votato contro la seduta domenicale. Ora ha appreso le dichiarazioni dell'onorevole Ferrucci. Afferma che egli fu appunto l'oratore che invitò l'onorevole Ferrucci a chiedere di parlare; perchè in seguito alle parole dell'onorevole Niccolini era in causa la sua responsabilità come pubblico funzionario.

(Il processo verbale è approvato).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE dichiara vacante il I Collegio di Napoli per la promozione dell'onorevole Afan de Rivera.

Annunzia quindi che la Giunta delle elezioni ha verificato non

essere contestabile la elezione di Cesena in persona del conte Giuseppe Pasolini-Zanelli. Lo dichiara quindi eletto.

Interrogazioni.

PRESIDENTE comunica un'interrogazione dell'onorevole Torraca al ministro di agricoltura, industria e commercio « su alcune notizie riguardanti la Biblioteca del suo dicastero ».

GUICCIARDINI, ministro di agricoltura e commercio (Segni d'attenzione) intende rispondere subito. Si tratta della notizia della sottrazione di 6 mila volumi dalla Biblioteca del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Dichiara che chiunque sia di buona fede, e conosca l'onorevole Miraglia e il ministro di agricoltura, sa quale conto fare di queste malignità.

Egli si sente mortificato di parlare di questo argomento. (Approvazioni vivissime).

I libri che si dice siano stati esportati dal commendatore Miraglia erano di sua proprietà parte donati a lui personalmente, come risulta dalle dediche ed omaggi, parte da lui a proprie spese acquistati, e che egli teneva nel suo Gabinetto al Ministero, perchè aveva spesso bisogno di consultarli. (Senso).

Del resto la rispettabilità del commendatore Miraglia è al di sopra di ogni sospetto. Questo intende di dichiarare tanto più in questo momento nel quale il predetto commendatore con l'aiuto del Governo è preposto al risanamento di un grande Istituto. (Benissimo! Bravo!)

Aggiunge che tanto egli quanto il commendator Miraglia hanno sporto querela contro chi per fini inconfessabili si serve della calunnia per gettare il discredito sulle pubbliche amministrazioni; lasciando ai calunniatori la più ampia facoltà di prova. (Vivissime approvazioni)

TORRACA è soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Il magistrato farà il suo dovere, ma intanto non sarà male, anzi è doveroso, che il ministro indaghi da quale fucina escono le calunnie. (Vivissime approvazioni).

SERENA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad una interrogazione del deputato Ghigi « sulle disposizioni date con le circolari ai prefetti ed ai Comuni in data 13 e 17 settembre ultimo scorso, e più specialmente sulle gravi e sommarie accuse formulate a carico dei segretari comunali. »

Dichiara che ripetute inchieste hanno posto in luce gravi inconvenienti amministrativi in parecchi Comuni del Regno, dei quali sono stati riconosciuti responsabili i segretari comunali.

Di qui la diramazione delle due circolari, sulle quali lo ha interrogato l'onorevole Ghigi; circolari queste emanate non solamente nell'interesse delle amministrazioni comunali, ma degli stessi segretari.

Egli spera quindi che l'onorevole Ghigi si dichiarerà soddisfatto

GHIGI ringrazia l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, della seconda parte delle sue dichiarazioni: ma non può accettare la forma abbastanza strana e lesiva di alcune delle istruzioni emanate dal Ministero. Tuttavia prende atto delle ultime parole dell'onorevole sottosegretario di Stato, che sono di stima per i segretari comunali. Essi meritano questa stima perchè in mezzo a difficoltà non lievi esercitano con coscienza e rettitudine un ufficio importantissimo. Prega poi perchè i prefetti ritardatari si affrettino a raccogliere le notizie che il Governo ha chieste per poterne trar partito agli effetti della sollecita presentazione di un progetto di legge inteso ad assicurare ai funzionari dei Comuni il beneficio della pensione.

SERENA, sottosegretario di Stato per l'interno, ritiene che l'onorevole Ghigi non vorrà tenere responsabile della forma di una circolare il Governo. Conferma la sua alta stima alla operosa famiglia dei segretari comunali.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici, risponde ad un'interrogazione dell'onorevole Di Sant'Onofrio « sul modo poco soddisfacente con cui procede il servizio cumulativo dello stretto di Messina »; e ad altre analoghe dell'onorevole Castorina

Prima ancora che fosse presentata l'interrogazione dell'onorevole Di Sant'Onofrio, credette suo dovere, davanti a reclami sollevati dalla voce pubblica, di preoccuparsi del servizio di trasporti dello stretto di Messina.

Incaricò persona competentissima di recarsi sul luogo e di esaminare attentamente lo stato delle cose.

Questo funzionario conclude affermando che quanto all'esercizio dei *Ferry-boats* i lamenti sono infondati, ma altri, per altri rami del servizio sono giustificati. Il ministro quindi prenderà gli opportuni provvedimenti dando le necessarie istruzioni alla Società Sicula onde gli inconvenienti sieno evitati.

Quanto all'approdo di Villa San Giovanni, risponde all'onorevole Castorina che furono presi accordi per far eseguire l'approdo più comodo, che importerà la spesa di circa lire 500 mila.

DI SANT'ONOFRIO in massima si dichiara soddisfatto della dichiarazione dell'onorevole ministro. Però sul servizio generale dello stretto fra Reggio e Messina deve osservare che si fanno troppo fermate nelle coincidenze dei treni in comunicazione con Roma; raccomanda sieno abbreviate.

Accenna all'urgenza di alcune opere alla spiaggia di Villa San Giovanni; anche di interesse militare, che sono state ammesse dai Corpi competenti.

Quanto al servizio dei *Ferry-boats* non è dell'avviso dell'onorevole ministro.

Essi non fanno un buon servizio, e ciò è riconosciuto generalmente; tanto più che in quel tratto di mare occorre un servizio diverso di *Ferry-boats*, che così, come ora è organizzato, costituisce quasi un pericolo.

Raccomanda quindi che l'onorevole ministro si occupi personalmente della quistione.

CASTORINA raccomanda pure la quistione degli orari onde si abbrevi il percorso di Messina-Reggio-Roma. Accenna agli inconvenienti che si verificano, per le lunghe fermate, nella stazione di Reggio.

Invoca quindi dal ministro che si inviti la Mediterranea a fare un servizio più conveniente

Lamenta poi che nelle vetture che vengono direttamente da Reggio a Roma si viaggi a disagio.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici, assicura che ha dato disposizioni per la costruzione di un secondo binario nella succursale di Reggio per evitare il ritardo lamentato dall'onorevole Di Sant'Onofrio.

Aggiunge che i *Ferry-boats* furono adottati sul parere delle persone tecniche più competenti e difesi qui dall'onorevole Bettolo.

BETTOLO dichiara d'essere ancora favorevole ai *Ferry-boats*.

Presentazione di una relazione.

GRANDI presenta la relazione sul disegno di legge per modificazioni alle leggi sull'ordinamento del Regio esercito.

Coordinamento e votazione del disegno di legge sulle tramvie a trazione meccanica e le ferrovie economiche

BELTRAMI, relatore, riferisce sul coordinamento, che è approvato.

LUCIFERO, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione.

Accinni — Adamoli — Aguglia — Amadei — Ambrosoli — Angiolini — Anselmi — Aprile — Arnaboldi

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Balani-Confalonieri — Balenzano — Baragiola — Baracco — Barzilai — Basetti — Beltrami — Bentivegna — Bertolini — Bettolo Giovanni — Biscaretti — Bonacossa — Bonajuto — Bonardi — Bonin — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brena — Brin — Brunicardi — Buttini.

Cafiero — Caldesi — Calleri — Calpini — Calvanese — Calvi — Camagna — Campi — Canegallo — Cantalamessa — Canzi — Cao-Pinna — Capaldo — Capilupi — Capoduro — Cappelli — Carenzi — Carotti — Casalini — Castelbarco-Albani — Castoldi

—Castorina — Cavagnari — Cavallotti — Cerutti — Chiapusso — Chiaradia — Cibrario — Cocuzza — Cognata — Colpi — Comandù — Compas — Contarini — Conti — Coppino — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cottafavi — Cremonesi.

D'Alife — Daneo Edoardo — Daneo Giancarlo — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Felice Giuffrida — Del Balzo — De Leo — De Nicolò — De Novellis — De Riseis Luigi — Di Belgioioso — Di Broglio — D'Ippolito — Di Rudinì — Di Sant'Onofrio — Di Trabia — Donati.

Elia — Engel— Episcopo.

Facheris — Facta — Falconi — Fani — Fasce — Fazi — Ferrucciù — Ferrero di Cambiano — Ferrucci — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Fortis — Fortunato — Frascara — Freschi — [illegible] Nicolò — Fusco Ludovico — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana Luigi — Galimberti — Galli Roberto — Galletti — Gallo Niccolò — Gallotti — Gamba — Garavetti — Gavazzi — Gemma — Ghigi — Giaccone — Giampietro — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Gioppi — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Giusso — Grandi — Gualerzi.

Imbriani-Poerio.

Lausetti — Lazzaro — Lochis — Lojodice — Lucifero — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Macola — Magliani — Manna — Marazio Annibale — Marcora — Marescalchi Alfonso — Marinelli — Marsengo-Bastia — Martinelli — Martini — Marzotto — Masci — Matteucci — Mazzella — Mazziotti — Meardi — Mecacci — Medici — Mel — Melli — Menafoglio — Merello — Mezzanotte — Miceli — Michelozzi — Minelli — Miniscalchi — Mirto-Seggio — Montagna — Morandi —Morin — Morpurgo — Muratori — Mussi.

Napodano — Nasi —Niccolini — Nocito.

Ottavi.

Paganini — Palamenghi-Crispi — Palizzolo — Panattoni — Pandolfi — Pansini — Pantano — Papadopoli — Parpaglia — Pascolato — Pastore — Pavia — Pavoncelli — Penna — Pennati — Peroni — Piccolo-Cupani — Pini — Pinna — Pipitone — Piovene — Poggi — Pozzi — Prinetti — Pucci — Pullè.

Quintieri.

Radice — Rampoldi — Randaccio — Rava — Reale — Ricci Vincenzo — Rizzetti — Rizzo — Rovasenda — Ruffo — Ruggieri Giuseppe — Rummo — Russitano.

Sacchetti — Salandra — Santini — Sanvitale — Saporito — Scaglione — Scalini — Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti Serena — Serristori — Silvestrelli — Silvestri — Simeoni — Sineo — Socci — Sormani — Stolluti-Scala.

Talamo — Tecchio — Terasona — Testasecca — Tiepolo — Tinozzi — Tondi — Tornielli — Torraca — Tripepi Demetrio.

Vagliasindi — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Vienna — Vischi — Visocchi.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Sono in congedo:

Brunetti Gaetano.
Cappelleri.
D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — Della Rocca.
Lorenzini.
Pace — Pottino.
Rosano.
Sola — Suardo Alessio.
Taroni — Tozzi.
Zavattari.

Sono ammalati:

Casale.
Mo'menti.
Pignatelli — Pinchia.
Sani Severino — Siccardi.
Trompeo.
Ungaro.

Assenti per ufficio pubblico:

Pompilj.
Rossi Milano.
Toaldi.

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne.

Svolgimento di due interpellanze e di una interrogazione.

GALLI svolge la sua interpellanza « sui fondi raccolti o destinati a soccorrere i danneggiati dal terremoto delle Calabrie ». (Segni d'attenzione) Esordisce avvertendo che la sua interpellanza non è necessaria per le persone, ma per rialzare la pubblica fiducia nei varî organi dello Stato.

Lamenta che l'inchiesta siasi condotta senza darne notizia nè a lui nè all'onorevole Crispi; sì che si può dire che il disordine e la confusione furono voluti non dal ministro, ma da chi eseguì l'inchiesta.

Percorrendo le pagine della relazione, dimostra come la stessa Commissione d'inchiesta riconosca la saviezza degl'intendimenti del Governo e dei provvedimenti che dovevano tradurli in atto.

Espone gl'introiti e le spese per mostrarne la perfetta loro concordanza per quanto riguarda il Ministero o i prefetti; ed infatti la Commissione finisce col censurare l'opera dei sindaci, i quali però si seppero difendere. Ed a proposito di Reggio Calabria nota come non si potesse più adunare il Consiglio per mancanza di consiglieri. Il Governo a malincuore si dovette indurre a sciogliere quel municipio.

Una voce. In tempo di elezioni! (Mormorio).

PRESIDENTE. In questione così grave raccomanda la massima quiete nella discussione e invita a non interrompere. (Approvazioni).

GALLI. Le passioni erano così accese che è a meravigliare che solamente otto o nove persone, e non incensurate, vengano a lanciare accuse gratuite ed indeterminate. (Bene!)

Venendo a fatti particolari, lamenta che gli sia stata mossa censura di avere, richiesto, consegnato carte inconcludenti. Non potevano essere che tali, perchè le importanti erano rimaste al Ministero ove c'erano protocolli e registri.

Ma se certi atti, certi rapporti, che avevano perduto ogni opportunità, non si erano tenuti in regola, erano però in perfetta regola tutte le carte importanti e tutte quelle che interessavano la contabilità di cui non parla la relazione.

Spiega le ragioni che determinarono il Governo a incaricare il senatore Medici di distribuire piccole somme; e consigliarono a essere larghi di sussidio alla famiglia Romano ridotta a nobilissima povertà per soccorsi dati alla causa nazionale. (Bene!)

Quanto alle otto mila lire del prefetto di Reggio, si lamenta che non siansi domandati schiarimenti all'onorevole Crispi che avrebbe potuto darli esaurienti. (Approvazioni e interruzioni in vario senso).

Intanto ricorda che l'onorevole Crispi, come risulta, ebbe due offerte personali, da amici suoi, di 10,000 lire l'una, pei danneggiati: e perciò, se avesse voluto dare una somma a qualcuno, l'avrebbe potuta dare direttamente e senza l'intermediario del Prefetto. Vero è che fu detto da un impiegato che colui il quale riscosse quel denaro gli pareva, dall'accento, siciliano. Invece era uno di Reggio; (Interruzioni) e chi giudicava del suo dialetto, era un veneto (Si ride) che sta a Reggio da poco e che in Sicilia non è stato mai.

Parlando poi delle 1000 lire che figurano ricevute dall'oratore sui fondi del terremoto, spiega come, per errore e nella fretta del momento, quella somma fosse impostata quale indennità di missione: e domanda come poteva essere creduta tale, e presa sui fondi del terremoto, dal momento che il *buono* è del primo dicembre, mentre appena il cinque il ministro mandò invito di raccogliere soccorsi per il disastro.

Spiega altresì che alcune somme del capitolo dei fondi segreti servirono a viaggi in vettura, a spese di stampa ecc.; e che ne rese esatto conto al ministro presentando, (e sono estensibili a chi voglia vederle) le ricevute originali. I treni speciali, poi,

erano necessarî per provvedere alle impellenti necessità del momento secondo che l'urgenza e la gravità del disastro imponevano.

Domanda, dunque, perchè si siano voluti accumulare tanti errori nella relazione; e si duole che l'onorevole Di Rudinì, ricevendola, non abbia chiesto informazioni più precise, affinchè la sua fiducia non potesse esser sorpresa da un rapporto che due funzionari mandati sul luogo non vollero firmare, che è sottoscritto da due altri che non si mossero mai da Roma, e nel quale il senatore Astengo volle far sapere all'oratore che non aveva avuto alcuna parte. (Senso — Commenti).

Non si difenderà dalle accuse formulate.....

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio. Nessuna accusa fu formulata.

GALLI lo ringrazia; ma le accuse che il presidente del Consiglio, nota l'oratore, nella sua coscienza, non può formulare, si vollero fare scaturire dalla relazione.

Conclude pregando il Governo di far rispettare le somme che egli destinò per provvedere all'avvenire di otto bambini resi orfani dal terremoto. È convinto che il presidente del Consiglio, nella bontà dell'animo suo, accoglierà questa preghiera, non si curerà più in avvenire di miserie quali si trovano in quella relazione. (Vivissime approvazioni).

CAVALLOTTI (Segni d'attenzione) svolge la seguente interpellanza firmata anche dagli onorevoli: Zabeo, Garavetti, Engel, Basetti, Pavia, Sani Severino, Caldesi, Pipitone, Celli, Barzilai, Taroni: « Circa i documenti da esso comunicati sull'inchiesta per l'Araldica e terremoto, specie in ordine: 1° alle misure prese dal Governo di fronte ai fatti rivelati ed alla loro indole e gravità; 2° al come il Governo abbia provveduto o intenda provvedere al reintegramento doveroso delle somme sottratte alla pubblica carità. » Esordisce dichiarando che sarà tranquillo e sereno nella sua interpellanza, e che molto ingrato è al suo animo l'ufficio che ha sentito il dovere di imporsi.

Spiega poi le ragioni che lo indussero insieme ai suoi amici a dare il suo appoggio ad un Governo che era chiamato dalla coscienza del paese ad un'opera di restaurazione e di rigenerazione.

In una questione di libertà, recentemente, l'accordo ha dovuto rompersi; si domanda se l'accordo sia sul punto di rompersi anche su questa questione. Non può ancora crederlo; ma non può neanche fare a meno di chiedere se il Governo abbia fatto intero il suo dovere dinanzi ai fatti incredibili che balzano fuori dai documenti che formano oggetto dell'interpellanza.

Ricorda le accuse troppo anticipate lanciate contro la relazione, nella stampa, prima ancora che nella Camera se ne parlasse.

Ha già dichiarato che non intende occuparsi delle piccole cose, sebbene quando si tratta dell'impiego del pubblico denaro le cose non sono mai piccole, come una piccola quistione è stata l'impiego dei fondi dell'Araldica dai quali, all'ultimo momento, si prelevò una somma non lieve a favore di un segretario di Gabinetto senza indicarne l'uso.

PALAMENGHI-CRISPI. È una menzogna! (Rumori — Commenti — Richiamo del presidente).

CAVALLOTTI. Sono verità. Si è voluto affermare che quella somma fu impiegata in gratificazione ad impiegati, che non avevano nulla a vedere con la Consulta Araldica.

Nota che quegli impiegati su altri fondi avevano già avuto ben altre e più laute gratificazioni.

Ora nota la cosa come un triste fenomeno; manifestando la speranza che il presidente del Consiglio provvederà energicamente perchè simili abusi più non si verifichino.

Viene quindi ai fatti del terremoto (Oh! oh!) e nota prima di tutto lo slancio, la spontaneità dei sentimenti pietosi, caritatevoli del popolo italiano non smentitisi neppure nell'ultima grave sventura.

Il Governo richiamò a sè l'erogazione dei fondi della pubblica carità; ma quando si pensi che si era allora nel periodo elettorale, la deliberazione non fu bene avvisata. Sorsero quindi malumori e si aggravò il sospetto che il provvedimento fosse stato dettato da un pensiero providente, e non dallo spirito del soccorso disinteressato.

Maggiore doveva quindi essere la cura del Governo nel rendere conto dell'impiego dei fondi: ma ciò non avvenne; anzi, sebbene ripetutamente invitato, il precedente Ministero non volle pubblicare alcun resoconto, lasciandone la cura al successore.

Viene quindi alla relazione da questo presentata.

Da essa si rileva che la Commissione non ha avuto in consegna una contabilità regolare, ma un ammasso di carte in grandissimo disordine.

Molti documenti mancavano; e, chiestone conto all'ex sottosegretario di Stato, questi per mezzo del conte Cassis ne restituiva alcuni insignificanti.

Domanda a questo proposito se l'onorevole presidente del Consiglio si sia acquietato alla relazione della Commissione e non intenda di reclamare la restituzione dei documenti mancanti.

Fu affermato dall'ex sottosegretario di Stato per l'interno che un esatto e completo conto delle spese fatte era stato presentato alla Presidenza della Camera: da questa affermazione la Commissione d'inchiesta prese le mosse nel suo lavoro.

Ma questo decantato resoconto, che non si sa per quale ragione fosse stato ritirato dalla segreteria della Camera, conteneva dati insignificanti e sommarî senza nessuna documentazione.

E si duole che il presidente della Commissione parlamentare che esaminò il disegno di legge sul terremoto, abbia solennemente affermato in un documento ufficiale che quel resoconto era minutissimo!

E così il Ministero che aveva assunto l'obbligo o l'impegno di erogare i fondi della carità ha lasciato un'indicazione sommaria delle somme mandate ai prefetti senza la più piccola giustificazione.

La ragione del fatto poco edificante sta nel fatto altrettanto poco edificante che il Governo non aveva dato nessuna istruzione ai prefetti intorno al metodo di erogazione dei fondi al essi trasmessi.

Questa mancanza di istruzioni produsse irregolarità da parte di alcuni prefetti tanto che il prefetto di Messina si trovò un ammanco di lire 37 mila che dovette rimborsare, pagando poi col collocamento in aspettativa l'irregolare procedere del potere centrale.

Esaminando minutamente la relazione, trova che la maggior parte dei fondi distribuiti dai prefetti ai Comuni non erano andati ai percossi dalla fortuna, ma agli abbienti fra i quali vanno annoverati alcuni sindaci.

Non sono dunque cotesti fatti ed accuse infondate, imperocchè è accertato luminosamente che i fondi furono per ordine superiore impiegati in usi ben diversi, e non a sollievo della miseria; e l'onorevole Camagna ne sa qualche cosa.

TRIPEPI D. e CAMAGNA domandano di parlare.

(L'oratore si riposa alcuni minuti).

CAVALLOTTI. Ripigliando il suo dire fa rilevare come la Commissione d'inchiesta abbia accertato che una parte delle somme destinate a soccorrere i danneggiati del terremoto fosse impiegata ad altri scopi.

Di fronte ad affermazione così grave si meraviglia che gl'interessati non abbiano in alcun modo serio protestato.

Rileva pure come non siasi reso alcun conto della somma che dai fondi segreti fu elargita a pro dei danneggiati del terremoto e deplora che fra le spese fatte a questo scopo figuri una somma attribuita all'onorevole Galli per indennità di viaggio.

E viene ora alla storia delle 8,000 lire di cui si è tanto discusso.

Alla vigilia delle elezioni un ordine veniva al prefetto di [R]eggio Calabria di consegnare questa somma a persona ignota, [c]he si doveva presentare con un biglietto di riconoscimento. [N]on si sa lo scopo di questa spesa, ma, se si deve credere ad [u]n giornale che difende il Governo d'allora, le 8 mila lire ser[v]irono a mantenere l'ordine pubblico.

Sia pure che le 8 mila lire siano state impiegate per l'ordine [pu]bblico, ma intanto esiste al Ministero un documento che as[se]risce che quella somma fu spesa per i danneggiati del terre[mo]to. Ora domanda: come si potrebbe qualificare quel docu[me]nto?

E' evidente poi che o i funzionari che fecero l'inchiesta mentirono oppure fatti gravissimi sono accaduti; e nell'uno e nell'altro caso la giustizia dovrebbe intervenire.

La fine di questo secolo è segnalata da un grande svolgersi del sentimento della carità, e la carità è fiorentissima in Italia, ma minaccerebbe di disseccarsi se non si provvedesse a far sì che atti simili a quelli segnalati dall'inchiesta non avessero a rinnovarsi.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio. (Segni di attenzione). Fa prima di tutto rilevare come le interpellanze svolte riguardino l'Amministrazione precedente, ad ogni modo crede dovere di cortesia rispondere agli oratori.

Dirà anzi tutto all'onorevole Galli che le relazioni furono pubblicate per sua richiesta. L'onorevole Galli asserisce che esse non sono esatte; nè egli, il presidente del Consiglio, se ne rende [res]ponsabile; però lo stesso onorevole Galli se ne è valso a sua [dife]sa. Del resto fino a prova contraria si deve credere alla per[fet]ta onorabilità dei funzionari che le hanno compilate.

L'onorevole Galli ha fatto quasi intravedere che i primi due [fun]zionari incaricati dell'inchiesta, lo Scavini ed il Fattaccio, [so]no stati esonerati dall'ufficio perchè non mostrarono animo[sit]à contro la precedente amministrazione.

[O]r la verità è che lo Scavini ed il Fattaccio, che andarono [su]i luoghi, rifiutarono nettamente di fare la relazione, uno ad[du]cendo ragioni di salute, l'altro di non riuscire nel lavoro. (Com[m]enti).

La colpa è stata quindi dell'amministrazione che ha scelto due [i]mpiegati dei quali l'uno bizzarro l'altro incapace.

Gli altri impiegati che poi furono incaricati dell'inchiesta e della relazione furono pure scelti dall'Amministrazione; alcuni [d]i questi funzionari il ministro neppure li conosce di vista.

Risponde ora all'interpellanza dell'onorevole Cavallotti e ad [u]na interrogazione dell'onorevole Radice che desidera « conoscere quali disposizioni intenda di prendere in riguardo al già prefetto di Messina dopo le risultanze della inchiesta sull'impiego delle oblazioni per i danneggiati dai terremoti ».

Per quel che riguarda l'onorevole Cavallotti gli fa osservare che è vero che con una inchiesta del Brunialti si sarebbe scoperto un ammanco di 35 mila lire nella prefettura di Messina retta dal Saladini, ma questi se ne dichiarò responsabile e restituì la somma.

È convinto che a carico del prefetto Saladini non vi sia alcuna responsabilità penale, vi è certo però una responsabilità disciplinare per non aver tenuto in ordine la contabilità.

Si farà un giudizio disciplinare sul prefetto Saladini. Per ora non ha creduto opportuno di pubblicare l'inchiesta relativa a questo prefetto, perchè il Governo non può permettere che si discuta della condotta di un funzionario che è ancora in servizio. (Bene).

Si rassicuri poi l'onorevole Cavallotti che il Governo continuerà a far osservare la legge; che persevererà nel rendere omaggio alla virtù ed all'onestà, ma nello stesso tempo non vuol lasciar supporre che sia trascinato da rancori politici. (Bene). La equanimità è la prima base ed il più sicuro fondamento della giustizia. (Vive approvazioni).

RADICE. Parla con piacere perchè così dimostrerà che la difesa della moralità non è affidata ad un solo settore della Camera. (Rumori).

Esamina poi il caso del prefetto di Messina e trova che, se non ci fosse stata la Commissione d'inchiesta, egli probabilmente non si sarebbe affrettato a restituire la somma di cui si è parlato. (Vivi rumori).

Spera che dell'opera del prefetto, che è senatore, si occuperà l'Alta Corte di giustizia. (Vivi rumori).

GALLI ringrazia il presidente del Consiglio delle sue cortesi risposte, e ringrazia la Camera della benevolenza, con la quale lo ha ascoltato. Si dichiara poi soddisfatto di questa discussione.

CAVALLOTTI ha sollevato la questione con serena coscienza, persuaso che essa avrà una eco profonda fuori di qui, attingendo, ora come sempre, le sue forze dall'opinione pubblica. Avverte il Governo che la generosità è pericolosa quando riguarda atti della vita pubblica.

Sarebbe stato lieto che qui si fossero smentiti i fatti affermati dall'inchiesta; ma così non fu.

Non presenta una mozione, come altre volte, in circostanze analoghe, non ritenne opportuno presentarla, prevedendone l'esito.

Ha fede nel tempo e nel giudizio supremo del paese, (Rumori), che giudicherà insieme e di questi fatti e della indulgenza dei giudici. (Rumori).

PALAMENGHI-CRISPI, per fatto personale, comprende lo sconforto dell'onorevole Cavallotti.

Il contegno della Camera e il discorso sereno ed equanime del presidente del Consiglio hanno reso ragione di una questione, che invano si è tentato di far grossa.

Dà nuovi chiarimenti sui fondi della Consulta Araldica, e dimostra la regolarità di quella gestione.

IMBRIANI, per fatto personale, dimostra la assoluta coerenza della sua condotta nella questione. Esprime il suo rammarico che l'Aula e le tribune della Camera, quasi deserte quando si discutono i grandi interessi del paese, si riempiano soltanto quando si sperano degli scandali. (Benissimo! — Vive approvazioni — Applausi).

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione sul disegno di legge sulle tranvie e ferrovie economiche.

Favorevoli . . .	208
Contrari	67

(La Camera approva).

Interrogazioni.

BORGATTA, segretario, ne dà lettura.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno circa i motivi che determinarono lo scioglimento delle Camere di lavoro in Liguria.

« Fasce, Cavagnari, Bettolo. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno circa le *eccezionalissime* condizioni, nelle quali sono costretti a vivere i liberi cittadini delle Isole di Tremiti. »

« Imbriani-Poerio, Costa A. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno circa le eccezionalissime condizioni, nelle quali sono costretti a vivere i liberi cittadini delle Isole di Tremiti.

« Costa A., Imbriani-Poerio, Tondi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se e come intenda provvedere per togliere quella stridente anomalia tributaria prodotta dall'attuale legge di ricchezza mobile, in forza della quale lo scarso stipendio degli impiegati inferiori, il quale per effetto dei sessenni dovrebbe ricevere un'aumento, viene invece diminuito.

« Cerutti. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui gravissimi arbitrii e sulle violenze,

di cui si è resa colpevole l'autorità politica di Genova, contro il partito socialista e contro le Camere del lavoro della Liguria.

« Costa Andrea, Badaloni, De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, se, in attesa degli appalti maggiori, creda provvedere in qualche modo di urgenza alle tristissime condizioni delle masse operaie edilizie.

« Barzilai. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole guardasigilli e l'onorevole presidente del Consiglio sulle disoneste inframmittenze, che sconsigliarono il procuratore generale di Catania a proporre appello verso una sentenza del tribunale di Nicosia concernente l'ex sindaco di Agira, cav. della Corona d'Italia.

« Aprile. »

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, risponde agli onorevoli Costa Andrea, Badaloni, De Felice-Giuffrida che assume intera la responsabilità dello scioglimento di alcune associazioni socialiste e delle Camere di lavoro in provincia di Genova.

È dolente che vi siano delle Camere di lavoro che deviano dai loro scopi; ma, quando deviano, è suo dovere applicare la legge.

Si tratta di circoli già sciolti dal precedente Governo, che eccitavano all'odio di classe. I componenti delle Camere di lavoro furono deferiti all'autorità giudiziaria. Non tollererà che il Paese sia messo sottosopra dai socialisti. (Benissimo! Applausi!).

FASCE con gli onorevoli Bettolo e Sanguinetti, ha presentato pure una interrogazione su questo argomento.

Attende l'esito del processo. In pendenza di questo, si mantiene in un doveroso riserbo.

COSTA ANDREA, sperava che, edotto dal senso di esecrazione delle leggi eccezionali, il presente Governo avrebbe seguito un diverso indirizzo di politica interna. Non se ne stupisce: il difetto non è negli uomini, ma nelle istituzioni. (Vivissimi rumori — Il presidente richiama severamente l'oratore). Presenterà una interpellanza.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici, risponde alla interrogazione dell'on. Barzilai, che la costruzione del collettore sinistro del Tevere per una somma di un milione e duecentomila lire sarà in questi giorni messa all'appalto. Quindi vi potranno trovar lavoro molti operai.

BARZILAI ringrazia.

La seduta termina alle 19.10.

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Costantinopoli ai giornali austriaci:

« La Porta si trova di nuovo implicata in due questioni religiose di non lieve importanza. Per dimostrarsi favorevole al popolo rumeno, il Sultano ha concesso ai rumeni che vivono in Turchia di tenere una cappella rumena a Costantinopoli, e questa fu inaugurata senza strepito pochi giorni fa. Contemporaneamente i delegati rumeni elessero un metropolita della loro nazionalità, monsignor Anthymos, la cui nomina si può del pari riguardare come una concessione del Sultano. In Rumenia queste prove di amichevoli sentimenti furono accolte con grande soddisfazione, ed anche l'ex presidente dei ministri, signor Sturdza, espresse con calde parole, la sua riconoscenza al Sultano.

Tanto più irritati sono all'opposto i greci di Costantinopoli, con a capo il patriarca. Essi minacciano dimostrazioni e il patriarca cerca con ogni mezzo di ottenere la deposizione del neo-eletto metropolita, cosa che finora pare non voglia punto riuscirgli.

Il Sultano ha agito abilmente, perchè con ciò si è acquistata l'amicizia della Rumenia, come a suo tempo, mediante la concessione di vescovi bulgari per la Macedonia, ha ottenuta quella della Bulgaria. Ma ciò gli attira invece l'inimicizia dell'elemento greco, il quale non intende in alcun modo di rinunziare alla propria egemonia in tutti gli affari del cristianesimo in Oriente. È vero che l'elemento greco ha riportata una vittoria ad Usküb, perchè Ambrosius, colà eletto a metropolita, è un greco.

Ma adesso sono malcontenti i serbi, i quali volevano a quella carica uno dei loro. Da Belgrado e da Cettigne fanno pressione sul Sultano, per vedere di fargli dichiarare non valida quella nomina.

Ma il Sultano sembra rimaner fermo nella sua risoluzione.

***

Lo *Standard* ha per telegrafo da Atene che nuove turbolenze sono possibili nell'isola di Creta e scoppieranno inevitabilmente se le Potenze non intervengono prontamente in modo efficace.

Sandin pascià che non ha guari fu inviato da Costantinopoli nell'isola, sembra aver avuto la missione di eccitare i musulmani contro i cristiani. Il governatore dell'isola, Becovich pascià, ha esposto ai consoli le difficoltà della situazione e questi avrebbero telegrafato agli ambasciatori delle grandi Potenze a Costantinopoli pregandoli di intervenire e di domandare immediatamente il richiamo di Sandin pascià, la cui presenza nell'isola potrebbe esser causa di serie complicazioni.

***

Il *Daily News* ha da Costantinopoli che i ministri si riuniscono tutti i giorni e che si crede generalmente che essi si occupino della questione dell'apertura dei Dardanelli, sebbene nessuna Potenza abbia fino ad ora formulato una proposta in questo senso.

***

Si telegrafa da Alessandria che le ostilità nel Sudan non saranno riprese se non dopo il ritorno del sirdar, sir H. Kitchener da Dongola, ove si tratterrà un mese. Al Cairo verranno poi prese le ultime disposizioni per la marcia sopra Khartum.

Finora il Sirdar ha speso, per la spedizione di Dongola, 12,900,000 franchi, cioè circa 400 mila franchi di più del credito accordatogli.

Da Londra si scrive che altri undici ufficiali inglesi saranno aggregati al corpo di spedizione anglo-egiziano, per ordine del dipartimento della guerra di Londra.

***

A proposito della questione d'Egitto, un telegramma da Londra all'*Agenzia Havas* segnala la conclusione di un discorso pronunciato a Londra da sir W. Thackeray Mariott, che fu già avvocato generale durante le due prime amministrazioni di lord Salisbury.

« È bene, disse sir Mariott, che la Francia sappia che gli inglesi non hanno affatto l'intenzione di sgombrare l'Egitto.

« Fino a tanto che questo paese non sarà in grado di governarsi da sè, lo sgombro non sarà compatibile con una buona politica. Bisogna dichiarare all'Europa che gli inglesi non aderiranno a nessuna domanda di sgombro che essa provenga da una Potenza o da un gruppo di Potenze ».

***

Scrivono dal Brasile all'*Indépendance belge*:

Il governo di Rio Janeiro, alla testa del quale si trova il

sig. Presidente de Morales, si era imposto l'arduo cômpito di pacificare tutto l'immenso territorio brasiliano e di porre un rimedio radicale alla situazione finanziaria, divenuta grave in seguito alle insurrezioni.

La prima parte di questo programma è risolta. Quanto alla situazione finanziaria, il Congresso, d'accordo col governo, ha preso delle misure economiche molto importanti che hanno ridestato la fiducia e alleggerito sensibilmente il bilancio.

La trasmissione provvisoria del potere esecutivo al signor Manuel Victorino Pereira, vicepresidente, in causa delle condizioni di salute del sig. de Morales, sebbene abbia provocato la dimissione di tre ministri, quello delle finanze, della marina e dell'industria, non ha turbato punto l'opinione pubblica. Ai signori Bernardino de Campos, Alves Barboza e Joaquim Martinho sono stati affidati i portofogli vacanti.

In somma, la calma più perfetta regna al Brasile e la situazione finanziaria migliora di giorno in giorno.

***

Una nota comunicata dal governo inglese ai giornali di Rio annunzia che i governi inglese e brasiliano riprenderanno i negoziati sulla questione delle frontiere tra il Brasile e la Guyana inglese e che vi ha ragione di sperare una pronta e soddisfacente soluzione.

La questione delle frontiere tra il Brasile e la Guyana olandese verrà pure discussa prossimamente tra i due governi interessati. Anche su questa questione si prevede una soluzione pronta e definitiva.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

L'*Agenzia Stefani* ha da Firenze, 14:

« Le LL. MM. il Re e la Regina giungeranno in Firenze il giorno 18; il 19, alle ore 10, inaugureranno l'Esposizione di Belle Arti; il 21 presenzieranno l'inaugurazione del monumento a Donatello, nella Basilica di San Lorenzo; quindi interverranno alla serata di gala al R. Teatro della Pergola. »

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma si adunerà in seduta pubblica e segreta venerdì prossimo alle ore 21.

Dalla Somalia. — L'*Agenzia Stefani* ha da Zanzibar 15:

Una barca indigena reca da Mogadisciu lettere del Commissario Dulio in data 3 dicembre.

Nel giorno 2 dicembre il *Governolo* aveva bombardato il villaggio di Gesira, dieci miglia al sud di Mogadisciu abitato da Uadan, che avevano preso parte all'eccidio della spedizione Cecchi.

A Mogadisciu continuava il procedimento contro gli aggressori fatti prigionieri. Cinque riconosciuti colpevoli erano già stati fucilati.

Gli energici provvedimenti avevano prodotto efficace impressione.

Rimpatrio. — Alle ore 8 ieri giunse nel porto di Napoli, proveniente da Massaua, il piroscafo *Umberto I*, della N. G. I., con a bordo i maggiori Cisternini e Cossu, altri sette ufficiali ed 80 uomini di truppa, fra cui molti ammalati.

Dei militari sbarcati, porzione andarono al deposito d'Africa ai Granili ed altri agli ospedali.

Giunse pure il sergente Puoti, napoletano, che caduto ferito alla battaglia d'Adua fu fatto prigioniero e seppe fuggire dalle mani del nemico.

Marina Militare. — La R. nave *Cristoforo Colombo*, con a bordo S. A. R. il Duca degli Abruzzi, giunse ieri a Gibilterra e proseguì per Venezia.

A bordo tutti bene.

Marina Mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Bisagno*, della N. G. I, e *Normannia*, della C. A. A., proseguirono il primo da Singapore per Bombay ed il secondo da Gibilterra per Genova.

Ieri il piroscafo *Adriatico*, della N. G. I., da Porto-Said proseguì per Massaua.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 15 dicembre, a lire 104,64.

Roma. — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:

Valle — *La moglie decorativa*, ore 21.

Quirino — *Messalina*, ore 21.

Manzoni — *Camere mobigliate*, ore 21.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SOFIA, 14. — *Sobranje*. — Si procede all'elezione della Presidenza.

Il dott. Jankoulow è eletto Presidente, con 130 voti sopra 146 votanti.

Vengono poscia eletti Vice-presidenti Hristo Ivanoff e Goubidenikoff Gorbanoff.

I Ministri non assistevano alla seduta.

PARIGI, 14. — La Camera di Commercio italiana in Parigi informa che l'ammontare dei premî accordati dal Governo francese ai coltivatori di canapa e lino, in base alla legge 13 gennaio 1892, fu fissata pel 1896 a franchi 72 per Ettaro.

L'ammontare totale dei premî pagati ascese a franchi 2,500,000.

LONDRA, 14. — Il *Daily Telegraph* ha da Pietroburgo che il Ministro russo presso la Santa Sede, Iswolsky, verrebbe nominato Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri.

VIENNA, 14. — L'Imperatore riceverà, a mezzodì, Re Alessandro di Serbia.

Il Re di Serbia ha visitato, stamane, il Ministro degli Affari Esteri, conte Goluchowski.

Questi riceverà, nel pomerigio, l'Ambasciatore russo a Costantinopoli, de Nelidoff.

PARIGI, 14. — *Senato*. — Il senatore Godin interroga il Ministro delle Colonie, Lebon, circa le sospette relazioni avute, secondo alcuni giornali, da Lagarde, ex-Governatore di Obok, con Baratieri.

Il Ministro Lebon risponde che Lagarde non fu affatto richiamato come sospetto di alto tradimento, e che giammai, nemmeno sotto il precedente Gabinetto fu elevato il minimo dubbio sulla fedeltà di Lagarde per gli interessi del suo paese e sul suo patriottismo.

Il Ministro soggiunge che, in seguito a domanda formale di Menelik, il quale da dodici anni ha potuto apprezzarlo, Lagarde è stato incaricato di una nuova missione in Abissinia.

Il Senato approva le dichiarazioni del Ministro.

L'incidente è chiuso.

BERLINO, 14. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* annunzia che il Segretario di Stato, barone di Marschall, è costretto a rimanere in letto da tre giorni.

Il suo stato però non desta alcuna inquietudine, essendo l'infermo già entrato in convalescenza.

LA CANEA, 14. — La Commissioni internazionali per l'organizzazione della giustizia e della gendarmeria, qui giunto al completo, hanno iniziato i loro lavori.

NEW-YORK, 14 — Il *New-York Herald* annunzia che la

Giunta cubana pretendendo che il capo degli insorti, Antonio Maceo, sia stato assassinato, ciò farà oggetto nelle due Camere degli Stati Uniti di mozioni in favore di un immediato ed energico intervento degli Stati Uniti negli affari di Cuba.

MADRID, 14. — Si ha da Cuba: Nella provincia dell'Avana, le bande d'insorti hanno cominciato un movimento verso oriente. Esse sono inseguite dalle colonne delle truppe spagnuole, rinforzate con truppe provenienti dalla provincia di Pinar del Rio.

Il generale Weyler dà un grande impulso alle operazioni militari.

Una divisione di truppe spagnuole, che proveniva da Bahia Honda, ebbe uno scontro colle bande d'insorti, che erano già al comando di Maceo ed inflisse loro molte perdite.

VIENNA, 15. — Re Alessandro di Serbia si reca, oggi, a Linz per incontrarvi Re Milano, proveniente da Parigi, e stasera ritornerà con lui a Vienna.

STOCCOLMA, 15. — Iermattina, a Laurvik (Norvegia) fu sentita una scossa di terremoto in direzione Est-Ovest e, ier l'altro mattina, vi furono a Karlstadt (Svezia) due forti scosse in direzione Est-Sud a Nord-Est per la durata di venti secondi.

AMBURGO, 15. — Il porto di Cuxhafen è stato dichiarato porto franco.

Il Senato ha proibito che vengano fatte collette nelle case private a favore degli scioperanti.

MADRID, 15. — Un dispaccio allo *Heraldo* dice che gli indigeni di Lanaos (Mindanao) sono insorti ed hanno ferito il comandante di una cannoniera spagnuola.

Grande agitazione regna a Mindanao. Vi si teme una grave insurrezione.

La situazione di Manilla è turbata.

LONDRA, 15. — Il *Times* ha da Atene che un grande movimento insurrezionale si prepara nella Macedonia e nell'isola di Candia.

Il *Daily Telegraph* ha da Vienna: « L'Ambasciatore russo a Costantinopoli, da Nelidoff, ed il Ministro degli esteri, conte Goluchowski, concordarono il testo di una comunicazione da farsi alle potenze riguardo la Turchia.

« Si crede che un *ultimatum* verrà spedito al Sultano. »

AMBURGO, 15. — Ieri, moltissimi operai ripresero lavoro.

Mancavano ieri soltanto 400 uomini per raggiungere il numero degli operai che ordinariamente lavorano sulle navi.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 14 dicembre 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 749 2)
Umidità relativa a mezzodì 69
Vento a mezzodì . . . . . . SSW abbastanza forte.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 13 °4 / Minimo 8 °6.
Pioggia in 24 ore: mill. 8 8.

Li 14 dicembre 1896.

In Europa pressione elevata al N della Russia 776; bassa sulla Germania orientale, Haiserslanter 734.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco diminuito da 11 ad 8 mm. sul continente, fino a 7 mm. sulle isole, temperatura diminuita al N, irregolarmente cambiata altrove; pioggie tranne che all'estremo N.

Stamane: cielo nebbioso o coperto con pioggie Italia inferiore.

Barometro: 753 Domodossola, Milano, Modena, Venezia; 754 Perugia, Pesaro, 755 Civitavecchia, Chieti; 756 Roma; 757 Napoli; 760 Palermo, Catanzaro; 761 Catania.

Probabilità: venti freschi a forti meridionali; cielo nuvoloso o coperto con pioggie.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 14 dicembre 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	13 3	3 6
Genova	3/4 coperto	calmo	9 8	6 9
Massa Carrara	3/4 coperto	mosso	11 9	7 1
Cuneo	sereno	—	4 0	— 4 0
Torino	nebbioso	—	2 4	— 3 5
Alessandria	coperto	—	3 0	0 2
Novara	nebbioso	—	5 2	1 0
Domodossola	sereno	—	4 9	— 2 3
Pavia	nebbioso	—	2 6	0 6
Milano	coperto	—	4 4	— 0 6
Sondrio	1/4 coperto	—	5 2	0 7
Bergamo	nebbioso	—	3 4	0 0
Brescia	nebbioso	—	6 0	2 0
Cremona	nebbioso	—	4 3	0 0
Mantova	nebbioso	—	5 0	— 2 0
Verona	nebbioso	—	7 2	2 3
Belluno	coperto	—	1 4	0 1
Udine	piovoso	—	7 0	4 0
Treviso	nebbioso	—	5 0	3 0
Venezia	nebbioso	calmo	6 8	3 2
Padova	coperto	—	5 4	3 4
Rovigo	nebbioso	—	5 6	2 5
Piacenza	nebbioso	—	3 7	— 0 5
Parma	3/4 coperto	—	4 6	1 7
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	4 6	2 3
Modena	1/2 coperto	—	4 4	1 7
Ferrara	1/2 coperto	—	4 5	2 7
Bologna	3/4 coperto	—	3 4	1 6
Ravenna	nebbioso	—	5 1	2 4
Forlì	3/4 coperto	—	5 4	2 8
Pesaro	coperto	legg. mosso	7 2	2 5
Ancona	coperto	calmo	11 1	5 5
Urbino	coperto	—	8 8	2 0
Macerata	1/4 coperto	—	10 4	6 9
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	9 5	5 0
Perugia	coperto	—	7 2	4 2
Camerino	coperto	—	9 0	4 6
Pisa	1/2 coperto	—	11 7	6 9
Livorno	1/2 coperto	agitato	12 8	10 0
Firenze	3/4 coperto	—	10 2	6 4
Arezzo	3/4 coperto	—	9 3	5 4
Siena	3/4 coperto	—	8 5	5 2
Grosseto	1/2 coperto	—	14 4	6 8
Roma	piovoso	—	12 9	8 6
Teramo	—	—	—	—
Chieti	coperto	—	12 6	1 8
Aquila	coperto	—	7 0	3 7
Agnone	3/4 coperto	—	7 5	3 5
Foggia	coperto	—	15 5	8 9
Bari	coperto	calmo	15 9	9 8
Lecce	3/4 coperto	—	15 1	8 6
Caserta	piovoso	—	13 9	8 3
Napoli	piovoso	agitato	13 2	9 9
Benevento	piovoso	—	13 4	9 2
Avellino	piovoso	—	11 8	7 8
Salerno	coperto	—	8 3	3 9
Potenza	piovoso	—	9 0	4 4
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	11 2	1 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	15 5	13 0
Trapani	coperto	legg. mosso	17 2	13 1
Palermo	coperto	legg. mosso	18 0	11 0
Porto Empedocle	1/2 coperto	legg. mosso	16 0	11 0
Caltanissetta	piovoso	—	8 0	0 0
Messina	coperto	calmo	14 8	12 2
Catania	coperto	calmo	15 1	8 4
Siracusa	coperto	calmo	16 6	10 6
Cagliari	piovoso	mosso	15 0	11 0
Sassari	3/4 coperto	—	12 1	7 2

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 14 Dicembre 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	97,47½ 50		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	97,30 27½	97 29½			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	97,30	— —			— —
			detta » di L. 25	97,40	— —			— —
»			detta » di L. 10	97,60	— —			— —
			detta » di L. 5	93,—	— —			— —
1 ott. 96			detta 4 ½ %	103,27½	— —			— —
			» » in cartelle di L. 45 a 180	103,30	— —			— —
»			» » » 3 a 45		— —			103 30
»			» » Certificati interinali (1° vers.)		— —			102 —
»			» » » interamente liberati		— —			103 10
1 lug. 96			detta 4 %		— —			97 30
			» » in cartelle da L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 ott. 96			detta 3 % 2ª grida		— —			56 80
			detta 3 % piccolo taglio		— —			58 —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			102 10
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5% (stamp.)		— —			97 50
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			101 25
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 96	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			481 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			472 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			279 — (1)
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			489 —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			498 —
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			502 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			668 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			515 —
1 gen. 96	250	250	» » Sardo (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	900	700	Az. Banca d'Italia		— —			728 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			125 —
1 gen. 96	500	500	» » Istituto Ital. di Credito Fond.		— —			430 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —	365,50		— —
15 ott. 96	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas od altri sistemi		— —			825 —
1 lug. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1262 —
1 ott. 96	250	250	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	190½ 191		— —
1 gen. 94	125	125	» » dei Molini e Pastif. Pantanella		— —	127		— —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			140 —
»	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —			229 —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 96	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			330 —
15 apr. 96	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —			121 —
1 gen. 96	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			51 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			17 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'industr. Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » «Credito Italiano»		— —			525 —
1 giu. 95	250	250	» Acque lotto De Ferrari-Galliera		— —			248 —
			Azioni Società Assicurazioni.					
»	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			100 —
1 lug. 96	250	125	» » - Vita		— —			215 —

(1) ex acc. L. 4½.

Godimento	Valori nomin.	Valori versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.				
1 lug. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89	— —			292 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)	— —			938 —
1 lug. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	— —			470 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare	— —			180 —
»	250	250	» » » 4 %	— —			80 —
1 ott. 96	500	500	» » Acqua Marcia	— —			5'0 —
1 apr. 96	500	500	» » SS. FF. Meridionali	— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia	— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3	— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)	— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Second. della Sardegna	— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)	— —			120 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina	— —			— —
	500	500	Buoni Meridionali 5 %	— —			— —
			Titoli a Quotazione speciale.				
	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.				
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale	— —			48 50
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina	— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale	— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare	— —			10 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana	— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale	— —			— —

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
					INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di				
2	Francia	90 giorni	— —	101 07 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	101 62 1/2	— —	104 67 1/2	104 62 1/2 65	104 62 65 22	104 71 1/4 61	104 65 25
4	Londra	90 giorni	— —	26 15	26 13 1/2	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	26 41	— —	— —	26 41 41 1/2	26 42 43	26 43 3/4 38	26 42
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— — (3/4	— —
	Germania	Chêque	— —	129 70	— —	129 70 72 1/2	129 80 75	129 90 61/2	129 70

Risposta dei premi . . 29 Dicemb.
Prezzi di Compensazione 29 »

Compensazione . . . 30 Dicemb
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1896

Rendita 5 %	96 —
detta 4 1/2 %	102 50
detta 4 %	96 —
detta 3 %	57 —
Obbl. Municipio di Roma 5 %	— —
» dette 4 % (1ª Emissione)	475 —
» dette 4 % (2ª a 8ª Emis.)	465 —
» Cred. Fond. B. S. Spirito	280 —
» » » B. d'It. 4 %	491 —
» » » » 4 1/2 %	490 —
» » » dell'Ist. It. »	502 —
Azioni Ferr. Meridionali	662 —
» » Mediterranee	508 —
» » Sarde (Preferen.)	272 —
» Banca d'Italia	730 —
» Banco di Roma	135 —
» Istituto It. Cred. Fond.	440 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni	365 —
» » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi	815 —
» » Acqua Marcia	1260 —
Azioni Soc. Condotte d'acqua	185 —
» » Molini Past. Pant.	120 —
» » Gener. Illuminaz.	140 —
» » An. Tramway-Om.	229 —
» » Navig. Gen. Ital.	315 —
» » Metallurgica Ital.	120 —
» » Piccola Borsa di Roma	110 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Risan. di Napoli	18 —
» » Credito Italiano.	525 —
» » Acq. De Ferrari G.	248 —
» Fondiaria Incendio	99 —
» » Vita	211 —
Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89	288 —
» Strade Ferr. del Tirreno	467 —
» Soc. Immobiliare	180 —
» » » 4 %	80 —
» Ferr. Napoli - Ottaiano (5 % oro)	120 —
Azioni Banca Generale	48 —
» » Immobiliare	10 —

La Commissione Sindacale

AUGUSTO PALLADINI.
ORESTE PUERI.
LEONIERO ROSELLINI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TURINO RAFFAELE.